

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVI LEGISLATURA

A.S. 3110

*Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività*

**BOZZA FASCICOLO
EMENDAMENTI
AGLI ARTICOLI DA 28 A 36**

TOMO IV

Febbraio 2012

Art. 28

EMENDAMENTI AS.3110

Art.28

Sopprimere l'articolo.


LANNUTTI



28.1

AS 3110

EMENDAMENTO



Art. 28

28.2

Sostituirlo

~~Sopprimere l'articolo 28 e sostituirlo con il seguente:~~

“Art. 28. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla sussistenza di talune coperture assicurative, devono consentire che tali coperture siano fornite dal cliente tramite una compagnia assicurativa di sua scelta, purché rispondenti alle caratteristiche preventivamente individuate e comunicate dal soggetto erogatore del mutuo.

E' abrogato il comma 3-bis dell'art. 21 del Codice del Consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”.

Stigo

Relazione illustrativa

L'abbinamento mutuo-polizza è suscettibile di produrre effetti restrittivi in termini concorrenziali visto che determina un abbinamento tra servizi non necessariamente legati (tie-in) permettendo alle banche/assicurazioni (appartenenti al medesimo gruppo o legate da accordi di bancassurance) di estrarre più commissioni e di godere del ridotto rischio cliente senza alcun effetto positivo in termini di minor prezzo per il mutuatario. Inoltre, l'offerta di due preventivi di gruppi assicurativi diversi facilita la realizzazione di intese tra operatori concorrenti (i gruppi bancari necessariamente dovranno stipulare nuovi e ulteriori accordi con compagnie che attualmente sono invece concorrenti).

La formulazione proposta, invece, risulta idonea a consentire ai richiedenti del mutuo di selezionare il prodotto assicurativo, che risponda alle caratteristiche preventivamente individuate e comunicate dal soggetto erogatore del mutuo, maggiormente conveniente tra quelli offerti dagli operatori presenti nel mercato assicurativo, così innescando un virtuoso processo competitivo.

La configurazione dell'abbinamento mutuo-polizza assicurativa quale pratica commerciale scorretta (disposta dal comma 3-bis dell'art. 21 del Codice del

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento


Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

"Art. 28

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a concordare con il cliente l'individuazione del gruppo assicurativo sulla base dei preventivi presentati dal cliente stesso."

VIESPOLI



28.3

479

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 28

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

~~"Le banche, gli istituti di credito e intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenute a specificare per iscritto al cliente i requisiti minimi del predetto contratto di assicurazione, e ad erogare il mutuo qualunque sia il contratto stipulato dal cliente, a condizione che soddisfi ai requisiti minimi."~~

MUSSO



28.4

Art. 28

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

"1. Le banche e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, devono farne espressa menzione nel contratto di mutuo, esplicitando che è in facoltà del ~~cliente scegliere l'impresa di assicurazione emittente purché si tratti di~~ primaria impresa di assicurazione o, comunque, di impresa in grado di prestare idoneamente la copertura assicurativa richiesta.

2. In sede di concessione di un mutuo, è fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del relativo contratto, in forma individuale e collettiva.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al collocamento di polizze assicurative obbligatorie ai sensi di norme di rango primario o secondario.

4. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, sono disciplinati l'entrata in vigore e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle idoneità delle coperture assicurative di cui al comma 1 e definiti gli obblighi di una corretta informazione alla clientela riguardo le opportunità offerte dal mercato assicurativo per le polizze riferibili all'erogazione di mutui o ad altre attività finanziarie."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a disciplinare in maniera organica la fattispecie del collocamento di tutte le polizze assicurative correlate ai mutui (che possono coprire non solo il rischio vita ma, ad esempio, anche quello di invalidità, temporanea o permanente, o la perdita del posto di lavoro). Tale attività è attualmente oggetto di regolamentazione frammentata in normative diverse, anche di rango secondario, che impediscono alle imprese bancarie, finanziarie ed assicurative ed alla stessa clientela di operare in un quadro normativo chiaro e coerente.

In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

28.5

- (i) enunciare chiaramente il comportamento cui l'intermediario mutuante è tenuto in sede di offerta della polizza ed in particolare qualora obblighi alla stipula della polizza per l'ottenimento della concessione del mutuo;
- (ii) conferire sostegno normativo alle disposizioni contenute nelle recenti modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, elevando il corrispondente divieto a norma primaria. Tale esigenza è stata peraltro suggerita dall'AGCM nella segnalazione del 5 gennaio 2012.

Il comma 3 della proposta emendativa prevede una deroga alle prescrizioni del comma 1 per i casi in cui la legge o la regolamentazione secondaria obbligatoriamente preveda che il finanziamento sia assistito da una polizza assicurativa (ad esempio ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50 di disciplina della cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione

In assenza di tali deroghe si allungherebbero in maniera considerevole i tempi di erogazione dei finanziamenti e si limiterebbe in maniera ingiustificata la scelta del cliente.

Il comma quattro della disposizione rimette ad un provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Autorità di vigilanza interessate, il potere di dettare le norme attuative della disciplina e di determinarne l'entrata in vigore, anche per permettere agli intermediari di poter disporre di criteri applicativi che diano certezza nell'interpretazione della norma e garantiscano uniformità di comportamenti.

In particolare tale provvedimento dovrebbe individuare gli elementi da prendere a confronto e le modalità con cui gli intermediari le possono acquisire.

28.5

Andrea Augello



Laura Allegrini

Alessandra Gallone

Maurizio Saia

Oreste Tofani

A.S. 3110

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

“Articolo 28”

Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

TOTARO



28.6

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 28

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 28.

(Prodotti connessi all'erogazione di mutui immobiliari)

-
1. Nella stipula del contratto di accensione di un mutuo, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari non possono offrire o vendere contratti assicurativi in forma individuale o collettiva di cui siano contemporaneamente beneficiari o vincolatari e sono obbligati ad accettare la polizza assicurativa che il cliente stipula con una impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto dei principi di legge.
 2. All'articolo 21, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", inserire le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario."».

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Finocchiaro

28.7

A.S. 3110

Emendamento

Art. 28

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<< 1. Le Banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita da parte del cliente, non possono sottoporre allo stesso la sottoscrizione di una polizza assicurativa ad essa riconducibile. Il cliente è libero di scegliere sul mercato l'offerta più conveniente per la stipula della polizza di assicurazione sulla vita richiesta dalla banca, dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario, e le stesse sono tenute ad accettarla.>>

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE,
LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Fioroni

28.8

A.S. 3110

Emendamento

Art. 28

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<< 1. Le Banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti ad accettare la relativa copertura reperita autonomamente sul mercato dal cliente.>>

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Finocchiaro

28.9

ARTICOLO 28.

All'articolo 28, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di condizionare l'erogazione del mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita.

2. In ogni altro caso, i soggetti di cui al comma 1 che intendono condizionare la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno tre preventivi di tre differenti gruppi assicurativi, di due dei quali i medesimi non possono detenere alcuna partecipazione, anche minoritaria, da parte dei medesimi.

3. Qualora fosse accertata la violazione della disposizione di cui al comma 2, ovvero qualora la partecipazione ivi citata fosse acquisita nei tre anni successivi alla stipula del contratto di acquisizione questo può, entro sei mesi, essere risolto con rimborso di tutte le spese sostenute e dei premi versati, oltre agli interessi da calcolarsi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

CARUSO, ALLEGRINI



28.10

1933

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Caruso".

EMENDAMENTO

Art. 28

1) Al comma 1, dopo la parola "mutuo" è aggiunta la parola "ipotecario".

Conseguentemente

2) Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:


2. All'art. 183 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è inserito il comma 1-bis - "In sede di concessione di un mutuo, è fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario della polizza, in forma individuale e collettiva".

3. Le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-bis dell'art. 183 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 36 bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 non si applicano al collocamento di polizze assicurative obbligatorie ai sensi di norme di rango primario o secondario e alle polizze connesse ai contratti di mutuo ipotecario e di locazione finanziaria od operativa che assicurano il bene, rispettivamente in garanzia o in proprietà del concedente, contro il rischio danni.

4. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, sono disciplinate l'entrata in vigore e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. All'articolo 36 bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola "mutuo" è aggiunta la parola "ipotecario".

Sen. Maria Ida Germontani



28.11


280

A.S.

3110

Emendamento

All'articolo 28, le parole "due preventivi di due differenti gruppi assicurativi." sono sostituite con le seguenti: "tre preventivi di tre differenti gruppi assicurativi."

Sen Cagnin 
Sen. Franco

Sen. Maraventano
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia


28.12

EMENDAMENTO A.S. 3110

ART. 28

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: " e a tener conto dei preventivi sottoposti dal cliente stesso".

LANNUTTI, BELISARIO



28.13

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 28

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:
", ovvero ad accettare una proposta assicurativa alternativa da parte del cliente."

Astore, Pistorio

Astore


Pistorio

28.14

A.S. 3110
emendamento

Art.28

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il cliente ha il diritto di stipulare la polizza assicurativa con qualsiasi compagni assicurativa di suo gradimento".

Sen Cagnin 
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

28.15

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

ART. 28

~~All'articolo 28, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il cliente è in ogni caso libero di stipulare tale contratto di assicurazione sulla vita anche con altri gruppi assicurativi, purché le condizioni contrattuali da questi offerte siano equivalenti".~~

Tramontana. (PERMONTANA)

28.16

A.S. 3110

Emendamento

Art. 28

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.

1-ter. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 1-bis. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

1-quater. In alternativa a quanto previsto al comma 1-bis, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

1-quinqües. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 1-bis a 1-quater.

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Finocchiaro

28.17

A. S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

Art. 28

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

1-ter. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206."

Sen. Musso

Sen. D'Alia

28.18

A.S.

3110

Emendamento

All'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. In ogni caso i beneficiari delle polizze di cui al precedente comma 1 sono i clienti richiedenti il mutuo."

Sen Cagnin

Sen. Garavaglia

Sen. Maraventano

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

28.19

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

All'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'art. 644, quarto comma, codice penale è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione del tasso di interesse usuario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 30 settembre 1993 n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."

PISCITELLI

Piscitelli

28.20

478

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività


Emendamento

All'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la lettera c) è così sostituita:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti".

PISCITELLI



28.21

477

S 3110


Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

All'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2001, n. 10, che convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è aggiunto il seguente comma: "61-bis. Le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge".

PISCITELLI



28.22

475

EMENDAMENTO A.S. 3110

ART. 28

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: " 1-bis. E' fatto divieto, a carico degli operatori di cui al comma 1, intermediari o collocatori di una polizza assicurativa in fase di erogazione di un mutuo, finanziamento o prestito personale, di figurare quale soggetto beneficiario della medesima. "

BELISARIO, LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO



28.23

EMENDAMENTO A.S. 3110

ART. 28

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art.28-bis

(Obbligo di reimpiego da parte delle banche dei prestiti della BCE)

1. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento.

LANNUTTI



28.0.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Albo consulenti finanziari)

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, al comma 2 dell'art.18-
bis ivi richiamato aggiungere alla fine le seguenti parole: ", entro e non oltre il 30.06.2012."

SAIA, AUGELLO, FLERES

SAIA, Augello, Fleres

28.0.2

476

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Albo consulenti finanziari)

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, al comma 2 dell'art.18-bis ivi richiamato aggiungere alla fine le seguenti parole: ", entro e non oltre il 30.06.2012.".

SAIA, AUGELLO, FLERES, ADAMO, LEDDI

SAIA

AUGELLO

FLERES

28.0.3

Art. 29


AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 29

Sopprimere l'articolo.

Sen. Anna Bonfrisco



29.1



2526

AS 3110

emendamento

ART. 29

Sopprimere l'articolo.

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen. Boldi
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

29.2

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

ART. 29

Sopprimere l'articolo 29.

Proposta (GERMO NITANI)


29.3

EMENDAMENTO

Art. 29

Sopprimere l'art. ~~29~~.

Sen. Maria Ida GERMONTANI



29.4

EMENDAMENTO

S. 3110

Art. 29

~~L'articolo 29 è~~ soppresso.

Sopprimere l'articolo.

Fosson

29.5

Art.29

L'art. 29 è soppresso *Sopprimere l'articolo.*

BRUNO



Commento:

~~L'emendamento intende sopprimere la norma che preveda la facoltà delle compagnie assicurative di offrire, in caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica.~~

29.6

487


ARTICOLO 29.

Sopprimere l'articolo.

CARUSO, ALLEGRINI



29.7

1934


EMENDAMENTO AS 3110

Art. 29

Sopprimere l'articolo



Sen. Alberto BALBONI

[Handwritten signatures and names]
Delfino (TOFFANI)
F. (DELOGU)
Pablo (CALIENDO)
Gamba (GAMBA)

29.8

Alla X Commissione


Senato

A.S. 3110

Emendamento


ART.29

Sopprimere l'articolo.




GHIGO


BENEDETTI VALENTINI

 SPADONI URBANI (CENTARO)

29.9

 GIOVANARDI

CASELLI



MESSINA

A. Messina

ART. 29

DDL 3110

SOPPRIMERE L'ARTICOLO

[Signature]

Art. 29

[Signature]

BERSELLI

Penaro, Botteghe,
GIOVANNARDI, BALZONI

BENEDETTI VALENTINI, ~~OSCARDO~~

Sopprimere l'articolo

[Signature]
(HUGONI)

ALBERTI CASSIARI
Volontaristi (CENTARO)

[Signature] (ARABBA)

Adelfulibi (URBANI)

[Signature] (DE ROSI)

[Signature] (CARDIELLO)
FRASCA

[Signature] (CALIENNO)

[Signature] (CASOLI)

29.10



EMENDAMENTO

Art. 29


Sostituire l'art. ^{icolo} ~~29~~ con il seguente

All'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola:

«risarcimento» è inserita la seguente: «anche».

Sen. Maria Ida GERMONTANI



29.11

EMENDAMENTO


ART. 29

Sostituire l'articolo con il seguente:

~~«Art. 29-bis»~~

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente con Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la CONSAP, sulla base di un'analisi dei costi effettivi sopportati dal mercato per la determinazione delle soglie che rappresentino un adeguato percentile di mercato con caratteristiche di adeguati livelli di efficienza produttiva."

GHIGO 



29. 12

2326

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 29

Sostituire
~~Sopprimere~~ l'art. 29 *vece* e sostituirlo con il seguente

"Art. 29. (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà dell'assicurato richiedere, nel caso di danni al veicolo e alle sue parti o accessori il risarcimento in forma specifica. La facoltà viene prevista nel contratto e comporta una specifica riduzione del premio. Se al momento del sinistro l'assicurato opta per il risarcimento per equivalente il relativo importo viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente ma in misura non superiore al 20 per cento.
3. Se il valore commerciale del veicolo è inferiore al costo delle riparazioni, il valore del risarcimento non sarà superiore al valore ante sinistro incrementato di un importo aggiuntivo pari al 50 per cento del valore commerciale. Il risarcimento in forma specifica deve essere accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Stigo



29.13


A.S. 3110
emendamento
Art. 29

Sostituire il primo e il secondo comma con:

"All'articolo 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005 , n., 209, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";

dopo la parola: " risarcimento2 è inserita la seguente: " anche"."

Sen. Cagnin 
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia

29.14

EMENDAMENTO

S. 3110

Art. 29

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

<<1. All'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, la parola "*devono*" è sostituita dalla seguente "*possono*"; e dopo la parola "*risarcimento*" è inserita la seguente "*anche*".

Fosson



29.15

EMENDAMENTO

S. 3110

Art. 29

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
 - b) L'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è soppresso.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è soppresso.

Fosson



29.16

AS. 3110

Art. 29

Sostituire il primo e il secondo comma con:

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.

3. L'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato.

4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

Sen. CAGNIN *Cagnin*

Sen. PARAVENTARO

Sen. GARAVAGLIA

Sen. VACCARE

29.17

3110

All'art. 29 dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.

NOTA ESPLICATIVA

Il reinserimento di questo comma viene proposto a garanzia del controllo dei costi dei rimborsi, dell'individuazione delle frodi e delle compensazioni tra le imprese di assicurazione che, diversamente, restano prive di qualsiasi controllo esterno al sistema della stanza di compensazione tra le imprese di assicurazione. La questione era già stata posta all'attenzione dell'Autorità garante per la concorrenza e mercato circa 2 anni fa.



Giorgio

Ponente

1710

29.18

A.S. 3110

Emendamento


~~ART. 37~~

ART. 29

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI



29.19

A.S. 3110

EMENDAMENTO

ART. 29

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministro dello sviluppo economico è definito il criterio di cui al comma 1 e sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

1-ter. L'Isvap stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute di cui al comma 1.

SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA

29.20

EMENDAMENTO

ART. 29

Sopprimere il comma 2.

SEN. DE ECCHER

Antonio de Luca



29.21

2520

AS 3110

Art. 29

Il comma 2 è soppresso.

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

29. 22


1373

EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 29

Sopprimere il comma 2.

LANNUTTI




29.23

EMENDAMENTO ART. 29

1. Il comma 2 dell'art. 29 è soppresso.

BUTTI

29.24



RELAZIONE

La presente proposta emendativa intende rimuovere la disposizione in materia di risarcimento in forma specifica di cui al comma 2 dell'art. 29.

Sulla base della norma, infatti, l'assicurato che, ai fini del risarcimento del danno subito, intendesse utilizzare la forma del risarcimento per equivalente - previsto dal Codice civile - si vedrebbe decurtato del 30% l'importo che la compagnia di assicurazione deve corrispondergli.

Tale disposizione appare incoerente con i principi ispiratori del decreto-legge n. 1/2012, che, attraverso misure di liberalizzazione, ha rafforzato il sistema di tutele a favore del cittadino, sia in termini di possibilità di scelta, che di abbattimento dei costi dei servizi.


La lettera dell'art. 29, comma 2, invece, sembra alterare in modo marcato la libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'autoriparazione, limitando al contempo la libertà di scelta dell'assicurato: pur mantenendo formalmente la facoltatività della forma specifica, viene introdotta una pesante penalizzazione (il 30% in meno del risarcimento) per chi non intendesse utilizzare tale istituto, o perché non si vuole procedere alla riparazione dell'auto, o perché a causa dell'evidente conflitto di interesse dell'assicuratore, si preferisce ricorrere ai servizi del carrozziere di fiducia e non già a quello convenzionato con la compagnia di assicurazione.

L'attuale formulazione della norma, quindi, renderebbe nei fatti obbligatorio il risarcimento in forma specifica, aggirando quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, dove veniva confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che tale sistema non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse "obbligatorio", quanto piuttosto quale alternativa rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile). Pertanto i dispositivi finalizzati al risarcimento del danno riferibili ai due sistemi - il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica - devono agire con pari dignità, evitando cioè che la promozione diretta e/o indiretta dell'uno o dell'altro possa alterare tale contesto di facoltatività, pregiudicando così nei fatti la libera scelta dell'assicurato.

2462

A.S. 3110
emendamento
Art. 29

Sopprimere il comma 2.

Sen. Cagnin 

Sen. Divina

Sen. Vaccari

Sen. Maraventano

Sen. Garavaglia

29.25

S. 3110


Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Articolo 29

All'art. 29 il comma 2 è soppresso.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler



Pinzger Thaler

29.26

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 29

All'articolo ~~29~~, sopprimere il comma 2.

PISCITELLI


29.27


329

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 29

Sopprimere il comma 2.

CENTARO


29.28

A.S. 3110

EMENDAMENTO

ART. 29

Sopprimere il comma 2.

SEN. MUSSO

Musso

SEN. D'ALIA

D'Alia

29.29

ARTICOLO 29.

All'articolo 29, sopprimere il comma 2.

CARUSO, ALLEGRINI

29.30



1935

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Caruso" or similar, with a horizontal line underneath.

A.S. 3110

Emendamento

Art. 29

Sopprimere il comma 2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE,
LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA

Fuscelli

29.31

EMENDAMENTO

Art. 29

Sostituire il comma 2 con il seguente:

~~"2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, è necessario, a pena di nullità, il consenso in forma scritta del destinatario del risarcimento, previa prestazione da parte della compagnia di idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria."~~

GENTARO


29.32

480

AS3110

Articolo 29

EMENDAMENTO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. La facoltà è subordinata alla fornitura di idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In caso di rifiuto del risarcimento in forma specifica, il risarcimento per equivalente non può superare il costo che l'impresa avrebbe sostenuto provvedendo direttamente alla riparazione delle cose danneggiate".

SEN. ANNA BONFRISCO

29.33 Bonfrisco



2489

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 29

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. La facoltà è subordinata alla fornitura di idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In caso di rifiuto del risarcimento in forma specifica, il risarcimento per equivalente non può superare il costo che l'impresa avrebbe sostenuto provvedendo direttamente alla riparazione delle cose danneggiate.”

Sen. Cosimo IZZO

IZZO
Bonaiuto Cirio Bonaiuto
Nem
Jan



29.34

EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 29

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a veicoli e a cose, il risarcimento in forma specifica. Tale facoltà deve essere prevista nel contratto, in cui deve essere altresì indicata la percentuale di sconto applicata ai fini della riduzione del premio per l'assicurato. ~~In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il relativo importo del risarcimento per equivalente viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente in misura comunque non superiore al venti per cento.~~ ».

BUGNANO



29.35

EMENDAMENTO

ART. 29

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà dell'assicurato richiedere, nel caso di danni al veicolo e alle sue parti e accessori, il risarcimento in forma specifica. La facoltà viene prevista nel contratto e comporta una specifica riduzione del premio. Se al momento del sinistro l'assicurato opta per il risarcimento per equivalente, il relativo importo viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente ma in misura non superiore al 20 per cento.

3. Se il valore commerciale del veicolo è inferiore al costo delle riparazioni, il valore del risarcimento non sarà superiore al valore ante sinistro incrementato di un importo aggiuntivo pari al 50 per cento del valore commerciale. Il risarcimento in forma specifica deve essere accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria."

ALICATA

Alicata

FLERES

29.36



2467

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 29

Sostituire il comma 2 dell'articolo ~~29~~ con il seguente:

"2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà del Consumatore contraente stipulare polizza assicurativa che preveda, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica, accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, per una validità non inferiore ai due anni su tutte le parti non soggette ad usura ordinaria, e la tariffa applicata dovrà essere inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella stabilita in via ordinaria. Ciò per compensare la accettata riduzione di diritto da parte del Consumatore contraente."

VIESPOLI



29.37

328

A.S. 3110
emendamento

Art.29

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

29.38

**EMENDAMENTO
AS 3110**


Articolo 29

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.


Sen. Cosimo IZZO

ROMAFAISEO



Parte soppressa: In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

29.39



EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 29

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti :

"L'offerta è effettuata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e vincola il proponente. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto di una percentuale parametrata a quella applicata ai fini della riduzione del premio ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 e comunque non superiore al trenta per cento".

BUGNANO




29.40

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 29

Al comma 2, dopo le parole "è ridotto del" sostituire la parola "30" con la seguente "5".

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI



29.41


1062

SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 29

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nei casi in cui la compagnia si avvalga della facoltà di offrire il risarcimento in forma specifica, di cui al comma 2 del presente articolo, viene fatto salvo il diritto del proprietario-utilizzatore del veicolo danneggiato, relativamente alla scelta dell'autoriparatore per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto della propria autonomia ed a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti in tema di libera concorrenza.»




SEN. AMATO

29.42

2457

Art. 30

A.S. 3110

Emendamento

Art. 30

Al comma 1, dopo le parole:« è tenuta a trasmettere all'Isvap» aggiungere le seguenti:« pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'Isvap,»»

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

Sangalli

30.1

ART. 30

Dopo il primo comma dell'art. 30, é inserito il seguente

"Comma 1 bis

"Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione pari a 40.000,00 euro."

GHIAO *Long*
Relazione illustrativa

L'emendamento é volto a rendere cogente l'obbligo di trasmettere la relazione di cui al primo comma dell'art. 30, tramite la previsione dell'irrogazione di una sanzione da parte dell'Isvap, in assenza della quale il mancato rispetto del suddetto obbligo resterebbe privo di conseguenze.




30.2

2575

Art. 31

A.S. N. 3110



EMENDAMENTO

ART. 31

Al comma 1, nel primo periodo,

- a) dopo le parole <<del presente decreto Legge>>, inserire le seguenti: <<avvalendosi dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)>>, ~~Casella~~
- b) dopo le parole <<elettronici o telematici>>, inserire le seguenti: <<realizzati dal predetto IPZS>>;
- c) dopo le parole <<con banche dati>>, inserire le seguenti: << gestite dallo stesso IPZS>>.

GHIGO

31.1

Relazione:

L'emendamento ha lo scopo di rendere certo e funzionale il processo di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi dell'assicurazione "RC auto" identificando nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) l'ente tecnico idoneo a provvedervi. L'individuazione dell'IPZS risiede nel fatto che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è centro di competenza ed eccellenza sui temi della sicurezza, dell'identificazione, della tracciabilità e dell'anticontraffazione.

L'IPZS garantisce un continuo aggiornamento tecnologico di processo e di prodotto: offre sistemi e soluzioni integrate ponendosi come partner di servizio per la Pubblica Amministrazione, a vantaggio dell'innovazione e della semplificazione del rapporto tra Stato e cittadino.

Il crescente impegno nel settore della lotta alle frodi e l'importanza dell'esperienza di IPZS sono testimoniati anche dalla presenza a numerosi gruppi di lavoro tecnici a livello nazionale e internazionale. L'Istituto svolge, inoltre, attività di test ed analisi di nuove tecnologie, sviluppate anche con partners di alto livello.

IPZS possiede una struttura/capacità produttiva ed una competenza manifatturiera all'avanguardia europea, tale da garantire un'ampia gamma di prodotti di qualità, che rispondono ai più stringenti requisiti di sicurezza: il prodotto IPZS ha un "valore" intrinseco superiore.

L'adozione di strumenti tecnici di autenticazione e di sistemi integrati di tracciabilità (intesa come capacità di seguire il prodotto lungo una catena, che sia di produzione o di distribuzione) e rintracciabilità (intesa come capacità di ricostruire il percorso a ritroso, in modo da ricostruire l'originalità) dei prodotti/servizi rappresenta una delle più valide soluzioni per ostacolare e prevenire la possibilità di contraffazione e falsificazione. Tali strumenti e sistemi devono permettere la facile riconoscibilità del prodotto e garantire la possibilità di verificarne immediatamente la veridicità e corrispondenza.

IPZS da anni ricerca soluzioni tecnologiche d'avanguardia per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della contraffazione, sfruttando le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica al

23/22

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 31

Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».

BUGNANO

Bugnano

31.2

3110

All'art. 31, comma 2, dopo "7 settembre 2005, n. 209," inserire le seguenti parole:

"con esclusione dei periodi di sospensione dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati."

NOTA ESPLICATIVA

Anche se questa integrazione può apparire superflua, in verità si tratta di tutelare l'ampio parco di veicoli in fermo tecnico che per periodi limitati non risulta assicurato, pur vigendo in un regime di sospensione contrattuale della copertura del rischio RCA. Trattasi pertanto di una opportuna specificazione che non dovrebbe incontrare opposizione.

31.3

Gh. 70
Paravia

B70



A.S. 3110

Emendamento

Art. 31

Al comma 2, dopo "7 settembre 2005, n. 209," inserire le seguenti parole:

"con esclusione dei periodi di sospensione dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati."

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI



31.4

A.S. 3110

Emendamento

Art. 31

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: << Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorsi il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.>>

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO,
FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, LEGNINI

Filippi

31.5

ARTICOLO 31.

All'articolo 31, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.».

CARUSO, ALLEGRINI

31.6



1936

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line at the end.

ARTICOLO 31.

All'articolo 31, sopprimere il comma 3.

CARUSO, ALLEGRINI

31.7



1937

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Art. 32

A.S. 3110
Emendamento Art.32


Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente periodo:

" Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo , denominati scatola nera o equivalenti , i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e funzionamento sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Con regolamento emanato dall'ISVAP , di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Autorità garante per la Protezione dei Dati personali, verranno stabilite modalità di raccolta, gestione e utilizzo in modo particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri , dei dati così raccolti dalle imprese.

Con regolamento del Ministero dello Sviluppo economico verrà fissato uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, gestione e utilizzo dei dati, al quale le imprese dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione " .

Sen. Cagnin 
Sen. Divina
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia

32.1

A.S. 3110

Emendamento

Art. 32

All'articolo 32 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Al fine di assicurare maggiore trasparenza e chiarezza delle tariffe e di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza, l'ISVAP definisce attraverso un proprio regolamento le modalità di pubblicazione anche via internet di tutti i dati e le informazioni utili ad una migliore comparazione delle tariffe che le compagnie assicurative praticano in relazione alle differenti classi di merito dei clienti, e che consentano di mettere in particolare evidenza i diversi sconti praticati dalle medesime compagnie in favore dei clienti che rientrano nelle classi di merito più basse. L'assicurato può rivendicare alla propria compagnia il diritto di recesso dal contratto di assicurazione con risarcimento del danno qualora venga rilevata l'esistenza di differenze tariffarie e di sconto rispetto alla media delle altre compagnie sul mercato che non siano giustificate da specifici servizi aggiuntivi. In tal senso, attraverso il regolamento di cui al periodo precedente, l'ISVAP stabilisce le precise condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso e dell'eventuale risarcimento del danno.

VALDITARA



32.2

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 32

Sostituire il comma 1 on il seguente:


<<1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e funzionamento sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Con regolamento dell'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, sono stabilite modalità di raccolta, gestione e utilizzo in modo particolare a fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati così raccolti dalle imprese. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico è fissato uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati, al quale le imprese dovranno adeguarsi entro 2 anni dalla sua emanazione.">>

ALICATA

Alizade

FUERES



32.3

2488

ARTICOLO 32.

All'articolo 32, al comma 1, all'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole «primo periodo» ove ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «non inferiore al quindici per cento».

CARUSO, ALLEGRINI



32.4


1939

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Caruso" or similar, with a horizontal line underneath.

EMENDAMENTO

ART. 32

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "praticano una riduzione", aggiungere le seguenti:
"del dieci per cento sul premio della polizza".



SEN. PONTONE



32.5

2498

EMENDAMENTO

MATTEOLI

Art. 32

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:

"le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo"

aggiungere le seguenti:

"non inferiore almeno al 10%".

La previsione di una soglia minima di riduzione delle tariffe, non inferiore al 10%, rende la norma più credibile ed efficace, determinando un reale beneficio per l'assicurato.



32.6

2389

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento
art. 32

~~All'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:~~

- Consequente*
- a) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: "le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe" con le seguenti: "le imprese dovranno praticare una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alle tariffe";
 - b) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: "che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe" con le seguenti: "che dovranno inoltre praticare una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto alle tariffe";
 - c) al comma 3, alla lettera a) ivi richiamata, al sesto periodo, sostituire le parole: "ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa," con le seguenti: "ovvero siano state riparate prima dei cinque giorni lavorativi previsti per l'ispezione stessa,";
 - d) al comma 3, alla lettera a) ivi richiamata, al sesto periodo, dopo le parole: "gli interventi riparativi effettuati" aggiungere le seguenti: "e la spesa sostenuta."

VIESPOLI



32.7

331

EMENDAMENTO

ART. 32

Al comma 1 sostituire il terzo periodo con i seguenti:

"Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, viene praticato uno sconto di del quindici per cento sul prezzo della polizza. I costi per l'installazione, la gestione del servizio e la eventuale disinstallazione sono a carico delle compagnie che praticano, inoltre, una riduzione del quindici per cento alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo e del venti per cento qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera e, contemporaneamente, ispezionare preventivamente il veicolo. Le riduzioni permangono, in termini percentuali, anche in occasione di eventuali aumenti delle tariffe."



SEN. PONTONE

P. Pontone

32.8


AS 3110


Articolo 32

EMENDAMENTO

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato.”

Sen. Anna Bonfrisco




32.9

2490

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 32

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

~~“Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato.”~~

Sen. Cosimo IZZO

Bonifacio
Nem

[Handwritten signatures]



32.10

AS 3110

Art. 32

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato.”

SANGALLI, ARMATO



32.11

1387

AS 3110

Emendamento

Art.32

Al comma 1, il periodo finale del comma 1 art.1322 D.Lgs. 209/2005 viene così riformulato:

“Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, manutenzione, riparazione e disinstallazione sono a carico integrale delle compagnie”

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

32.12

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 32

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore ai costi sostenuti direttamente dall'assicurato. ».

BUGNANO

Bugnano

32.13


EMENDAMENTO

Art. 32

All'articolo ~~32~~, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato.”

Sen. Maria Ida GERMONTANI



32.14

AS 3110

Emendamento all'art. 32

Al comma 1 dopo le parole "Nel caso in cui l'assicurato" si inseriscano le seguenti parole "abbia installato o"



Sen. Enzo Ghigo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Ghigo".

Sen. Alfredo Messina

Sen. Aldo Scarabosio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Scarabosio".

32.15

2291

Emendamento all'art. 32

Al comma 1 dopo le parole "meccanismi elettronici" si sopprimano le parole "che registrano l'attività del veicolo."



Sen. Enzo Ghigo

Sen. Alfredo Messina

Sen. Aldo Scarabosio

32.16


2794

A.S. 3110

Emendamento

Art. 32

Al comma 1, terzo periodo, dopo "scatola nera o equivalenti" inserire le seguenti parole:

"dizione avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano(CEI) n° 79/56, in tema di sistemi di tipo "black-box", 

e dopo il terzo periodo inserire il seguente:

"Tali meccanismi, atti a ricostruire la dinamica degli incidenti, possono prevedere sistemi di rintracciamento satellitare e/o sistemi video integrati, sia rivolti verso l'interno che verso l'esterno del veicolo. I dati ed i filmati rilevati da tali meccanismi potranno costituire piena prova in giudizio".

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI



32.17

All'art. 32, comma 1, terzo periodo, dopo "scatola nera o equivalenti" inserire le seguenti parole:

"dizione avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) n° 79/56, in tema di sistemi di tipo "black-box". *Conti*

è dopo il terzo periodo inserire il seguente:

"Tali meccanismi, atti a ricostruire la dinamica degli incidenti, possono prevedere sistemi di rintracciamento satellitare e/o sistemi video integrati, sia rivolti verso l'interno che verso l'esterno del veicolo. I dati ed i filmati rilevati da tali meccanismi potranno costituire piena prova in giudizio".

NOTA ESPLICATIVA

Le modifiche proposte sono volte a:

- Dare una certezza della corrispondenza dell'attrezzatura di scatola nera ai requisiti tecnici ufficialmente riconosciuti dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- Prevedere inoltre che la scatola nera non debba sottostare ai vincoli della legge sulla privacy, dovendo invece prevalere in questo caso i motivi della sicurezza su quelli della riservatezza e per dare ai report risultanti dalla scatola nera il valore di prova piena in giudizio ove sia dimostrabile la non alterabilità dei dati stessi in base alle garanzie tecnologiche sopra previsti.



Grigo
Paronise

1720

32.18

AS3110

Emendamento all'art.32

Al comma 1 dopo le parole "denominati scatola nera o equivalenti" si inseriscano le parole "di rilevazione telematica dell'intensità degli impatti le cui caratteristiche tecniche sono definite mediante Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico."



Sen. Enzo Ghigo

Sen. Alfredo Messina

Sen. Aldo Scarabosio

32.19

2292

A.S. 3110

Emendamento


Art. 32

Al comma 1, sostituire le parole da: << i costi sono a carico>> fino a: << alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.>> con le seguenti: << di installazione , disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.>>

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: <<1-bis. Con regolamento emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo , in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione>>

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI



32.20

Articolo 32


Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

Emendamenti

All'articolo 32, comma 1, del ~~Decreto Legislativo~~ 24 gennaio 2010, n. 1, dopo le parole "i costi" sono aggiunte le parole "di installazione e di successiva disinstallazione".

Relazione illustrativa

La modifica proposta tende ad escludere, in capo agli assicurati, ogni forma di costo relativo all'installazione dei meccanismi che registrano l'attività del veicolo (c.d. scatole nere). In particolare, appare opportuno precisare che devono essere a carico della compagnia di assicurazione sia i costi di installazione della scatola nera, che i costi di successiva disinstallazione dell'apparato. Infatti, in assenza di una specifica previsione in ordine al fatto che i costi di disinstallazione della scatola nera conseguenti al cambiamento della compagnia assicurativa scelta dal consumatore sono in ogni caso a carico della compagnia che l'ha installata, si rischia la creazione di forme di fidelizzazione tra compagnia assicurativa e cliente, derivanti dagli oneri che questo dovrebbe sostenere in caso di cambiamento della compagnia di assicurazione. Nel settore dell'assicurazione RCA, a lungo caratterizzato da forme di vischiosità della domanda, quindi, nell'introduzione di meccanismi, quale quello della c.d. scatola nera, volti ad ottenere una riduzione delle tariffe e dei premi assicurativi, si deve porre particolare attenzione ad assicurare la mobilità degli assicurati, così incentivando, conseguentemente, il confronto competitivo tra gli operatori.



32.21

2577

Emendamento all'art. 32

Al comma 1 dopo le parole "che praticano inoltre una riduzione" si inserisca la parola "rilevante"



Sen. Enzo Ghigo

Sen. Alfredo Messina

Sen. Aldo Scarabosio

32.22

2293

A.S. 3110

Emendamento

Art. 32

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: " ovvero se i costi sono a carico del cliente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, comunque sempre maggiore dei costi a carico del cliente".

SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA


32.23

EMENDAMENTO

ART. 32

Al comma 2, lett. b), dopo le parole "è effettuata", sopprimere la parola "anche".

GHIGO



32.24

2285

) Attestato di rischio per via telematica

...Il articolo 32, comma 2, lettera b) dopo le parole: "è effettuata",
sopprimere la parola "anche".

Relazione illustrativa

La ratio dell'emendamento deriva dal fatto che mantenendo la locuzione "anche" per via telematica, ne deriverebbe la previsione dell'invio telematico in aggiunta all'invio cartaceo.

La finalità che si intende perseguire, anche e soprattutto al fine di contrastare possibili fenomeni fraudolenti, è invece quella di sostituire l'invio cartaceo dell'attestato di rischio con un flusso informatico delle informazioni nello stesso contenute, prevedendo la produzione cartacea dell'attestato solo su esplicita richiesta del cliente, sgravando il sistema da costi impropri (spese di spedizione, spese connesse alla gestione dei reclami per mancato recapito dell'attestato, costi derivanti dalla possibile falsificazione dei documenti) che finiscono inevitabilmente per riflettersi sui premi delle polizze assicurative.

CASOLI

32.25

2351°

EMENDAMENTO

ART. 32

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d)-bis.* al comma 4-bis, sopprimere le parole:

"o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare".»



SEN. PONTONE

Pontone

32.26

2500

Alla X Commissione


Senato

A.S. 3110

Emendamento


ART.32

Al comma 3 è soppressa integralmente la lettera a).




GHIGO

BENEDETTI VALENTINI



SPADONI URBANI



(CENTARO)




CASELLI

GIOVANARDI



MESSINA



32.27

ARTICOLO 32.

All'articolo 32, al comma 3 all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole «, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno»,

e, conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

CARUSO, ALLEGRINI



32.28

1938

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Caruso" or similar, with a horizontal line underneath.

A.S. 3110

Emendamento

Art. 32

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: << per cinque giorni consecutivi non festivi >> con le seguenti: << in uno dei cinque giorni non festivi >>

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, MARITATI, LEGNINI



32.29

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 32

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: <<per cinque giorni consecutivi non festivi>> con le seguenti: << in un giorno concordato dei cinque giorni non festivi>>

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI



32.30

1064

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 32

Al comma 3, lettera a) sostituire nel quarto periodo la parola: "cinque" con la parola: "tre".

CENTARO



32.31

330

A.S. 3110
emendamento
Art. 32

Al comma 3, sostituire le parole: “ non festivi” con le seguenti: “ ,in accordo con l’assicurato”.

Sen. Cagnin 
Sen. Maraventano


GARAVAGLIA 
VACCARI

32.32

Art. 32.

All'art. 32, comma 3, lettera a), aggiungere dopo le parole "richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore." le seguenti parole "Dal giorno successivo al quinto e sino al giorno della effettuazione della ispezione diretta, l'indennizzo in favore del danneggiato è incrementato nella misura del doppio della frazione di premio corrisposta dal danneggiato, calcolata dividendo il premio stesso per il numero di giorni decorsi in attesa della ispezione."

BRUNO, RUSSO



Commento:

L'art. 32 prevede che, al fine di accertare il danno, il danneggiato debba mettere a disposizione le cose danneggiate per 5 giorni consecutivi non festivi a far tempo dal giorno della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore.

L'emendamento intende sanzionare l'ipotesi che l'ispezione al fine di accertare i danni avvenga dopo il 5 giorno, prevedendo che l'indennizzo da corrispondere al danneggiato sia maggiorato di una quota corrispondente al doppio della frazione di premio corrisposta dal danneggiato, calcolata dividendo il premio stesso per il numero di giorni, a partire dal sesto, decorsi in attesa della ispezione.

32.33

A.S. 3110

Art. 32

Emendamento

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis.», primo periodo, sono apportate le parole: «qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e» sono sostituite con le seguenti: «l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora».


FIORONI, SANGALLI, ARMATO

32.34

1430

EMENDAMENTO AS. 3110


Art. 32

Al comma 3, alla lettera b), capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di procedere in fase di liquidazione alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private. ».

Indi, all'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: "3 bis. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila".

BUGNANO



32.35

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 32

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 2-bis. inserire i seguenti:

"2-ter. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l'impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135;

3-quater. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila."

Astore

Astore

32.36

A.S. 3110


Emendamento

Art. 32

Al comma 3, lettera b), al comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole: "A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l'impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'art. 135",

2-ter. All'articolo 315 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente "4. Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila."

GARRAFFA



32.37

1326


EMENDAMENTO

All'art. 32. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”

Sen. Maria Ida GERMONTANI



32.38

A.S. 3110


Art. 32

Emendamento

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

~~«3-bis. All'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "4. Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila.».



FIORONI, SANGALLI, ARMATO

32.39

1491

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 32

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno in ogni caso dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."».

BUGNANO

Bugnano

32.40

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività.

(AS. 3110)

1) Risarcimento del danno per microlesioni

All'art. 32, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

~~3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo:~~

~~"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."~~

Relazione illustrativa

~~La modifica proposta è volta ad introdurre, per le lesioni di lieve entità, la previsione di assenza di risarcimento da danno biologico permanente in caso di effetti lesivi "soggettivi" (cioè, solo riferiti dal paziente e non obiettivamente constatabili).~~

~~L'introduzione della norma, coerentemente con quanto avviene negli altri Paesi europei, ad esempio in Francia (dove, per tutte le lesioni fino a 2 punti percentuali di invalidità permanente, viene risarcito unicamente il danno biologicamente temporaneo oltre che le spese mediche) eviterebbe in pratica l'abnorme speculazione sul cd. "colpo di frusta".~~

~~La natura speculativa di buona parte delle richieste di risarcimento per danni alla persona di modesta entità è infatti suffragata dalla differente diffusione del fenomeno nelle diverse aree territoriali italiane. In alcune realtà territoriali, in particolare del Sud Italia, la percentuale dei sinistri con lesioni fa infatti registrare punte anche superiori al 40% (Calabria, Puglia, ecc.)~~

BRILLI

32.41

2353.

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente." >>

GHIGO



32.42
~~32.42~~

2287

A.S. 3110

Art. 32


Emendamento

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

~~"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."~~

FIORONI, SANGALLI



32.43

~~32.43~~

1493

1

5) Banca Anagrafe dei testimoni e banca anagrafe dei danneggiati

All'articolo 32, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, dopo le parole <<banca dati sinistri>> aggiungere le seguenti: <<e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati >>.
- b) Al comma 1, dopo le parole <<ad essi relativi>> aggiungere infine le seguenti: <<e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati">>.
- c) ~~Il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. <<Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.>>~~

Relazione illustrativa

~~L'istituzione ufficiale di un albo pubblico dei testimoni e dei danneggiati, dedicato, organico e strutturato, consultabile dagli organi Giudiziari, di Polizia e dalle Compagnie di Assicurazione, garantirebbe una maggiore accessibilità~~

3

CASOLI

32.44

2352

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 32

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole "Banca dati sinistri" aggiungere le seguenti parole: "e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole "ad essi relativi" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e due banche dati denominate anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali."».

BUGNANO



BRUNAS
32.45

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo le parole "banca dati sinistri" sono aggiunte le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";
- b) al comma 1, dopo le parole "ad essi relativi", aggiungere in fine le seguenti: "e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.>>

GHIGO



~~39/46~~
32.46

2286

EMENDAMENTO

Azt. 32

All'articolo ~~32~~, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole <<banca dati sinistri>> aggiungere le seguenti: <<e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati >>.

b) Al comma 1, dopo le parole <<ad essi relativi>> aggiungere infine le seguenti: <<e due banche dati denominate “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”>>.

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. <<Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.>>

Sen. Maria Ida GERMONTANI



32.47



A.S. 3110

Art. 32

Emendamento

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ~~alla rubrica, dopo le parole <<banca dati sinistri>> aggiungere le seguenti: <<e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati >>.~~
- b) Al comma 1, dopo le parole <<ad essi relativi>> aggiungere infine le seguenti: <<e due banche dati denominate “anagrafe dei testimoni” e “anagrafe dei danneggiati”>>.
- c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. <<Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.>> ”


FIORONI, SANGALLI

32.48

1494
2

A.S. 3110

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

~~“3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.~~

SEN. MUSSO



SEN. D'ALIA



32.49


AS 3110

Art. 32

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

SANGALLI, FIORONI, ARMATO



32.50

1388

**EMENDAMENTO
AS 3110**

**Articolo 32
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)**

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.

Sen. Cosimo IZZO

[Handwritten signatures]
Bonifacio CINZANO
Neme



32.51

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di assenza di sinistri e relativo passaggio ad una classe di merito superiore, il massimo eventuale aumento percentuale applicabile sull'ultimo premio assicurativo pagato non può superare il tasso d'inflazione.».

SEN. PONTONE

Pontone



32.52

2501

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di lesioni personali, le relative certificazioni mediche devono essere prodotte esclusivamente da una struttura pubblica.».

SEN. PONTONE

Pontone



32.53

2502

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, le compagnie di assicurazione devono applicare tariffe uniche a livello nazionale.».



Pontone

SEN. PONTONE

32.54

2503

Art. 33

Alla X Commissione

Senato

A.S. 3110

Emendamento

ART.33

Sopprimere l'articolo.



GHIGO

BENEDETTI VALENTINI




SPADONI URBANI

33.1



T. Volontari (CENTARO)



GIOVANARDI

CASELLI

MESSINA



EMENDAMENTO

ART. 33

Al comma 1, lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

3) dopo le parole: «dal codice penale, » aggiungere le seguenti: «fatto salvo che i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica,»



33.2

Sen. Michele Saccomanno

M. Saccomanno

[Signature]

(C. CLARKE)

Sen. Antonio Tomassini

Antonio Tomassini

[Signature] (D'AMPROSO)
LETTICIA

BATTAGLIA (MB)

[Signature] (DORINA BIANCHI)

[Signature] (DEANO)


[Signature] (GRAMAZZO)


A.S. 3110

EMENDAMENTO
ART. 33

~~All'articolo 33.~~ dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

GHIGO 



33.3

2325

Art. 34

AS 3110
emendamento
ART. 34

Sopprimere l'articolo.

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

34.1

Emendamento

Art. 34 del D.L. 24/01/2012 n. 1

Art. 36

" Sopprimere l'Articolo "

Gli obblighi imposti dall'Articolo infatti , per le modalità previste, non sarebbero di alcuna utilità al cliente e produrrebbero solo un inutile aggravio di lavoro agli intermediari.



Senatore Tomaso Zanoletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zanoletti".

34.2

Articolo 34

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto



Emendamenti

L'articolo 34 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Articolo 34 Clausole anticoncorrenziale in tema di responsabilità civile auto

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti, che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, di stipulare nuove clausole contrattuali che prevedano vincoli di qualunque natura alla assunzione da parte degli agenti di più di un mandato con gruppi assicurativi diversi, che impongano restrizioni territoriali alla operatività degli agenti, o che limitino la libertà organizzativa degli agenti, anche in ordine alla forma societaria che essi intendono assumere.

2. Le clausole contrattuali di cui al comma 1 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.”

AMIGO
Giulio

Relazione illustrativa

34.3

La disposizione di cui si propone la sostituzione è suscettibile di produrre effetti distorsivi della concorrenza in quanto viene disincentivato il “plurimandato” (ovvero lo sviluppo di reti di agenti con più contratti di agenzia e come tali in grado di offrire polizze di compagnie diverse con sconti e politiche commerciali in concorrenza) e, al contempo, incentivato il permanere di agenti monomandatari (quindi in esclusiva di fatto) che offrono il solo prodotto della compagnia della quale sono agenti dopo aver semplicemente scaricato (senza alcun vero confronto concorrenziale) le offerte di altre compagnie già disponibili al pubblico su Internet. Non viene quindi innescata alcuna concorrenza mediante reti di agenti realmente plurimandatari, come tali in condizioni di comparare a vantaggio della domanda e delle sue esigenze la miglior polizza qualità/prezzo (ovvero rischi assicurati e contenuto polizza con tariffa).

La modifica proposta è finalizzata ad assicurare che vengano eliminati tutti i residui ostacoli allo sviluppo di una rete di agenzie assicurative effettivamente plurimandatari, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal legislatore già con l'articolo 8 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. Nonostante tale norma abbia introdotto il divieto delle clausole di esclusiva nei contratti di agenzia e rete di intermediari, le evidenze dimostrano che, ad oggi, la rete agenziale delle principali compagnie di assicurazione è ancora sostanzialmente monomandatari. In tale contesto, quindi, si propone di introdurre il divieto, nei contratti tra compagnie assicurative ed agenti, di qualunque clausola contrattuale (come la clausola di salvaguardia, i vincoli nei contratti di affitto, la previsione dell'assenso informativo e preventivo alla assunzione di ulteriori mandati, etc.) che possa ostacolare il plurimandato; ai medesimi fini, con l'obiettivo di assicurare una rete agenziale indipendente dalle singole compagnie di assicurazione e realmente in grado di innescare efficaci meccanismi competitivi, si propone di introdurre il divieto, nei contratti di agenzia, di inserire clausole che impongano restrizioni territoriali allo svolgimento dell'attività dell'agente o che limitino la libertà organizzativa degli agenti, anche con riferimento alla forma societaria che essi intendano assumere. A tale ultimo riguardo, vale evidenziare che l'eventuale ricorso alla forma della società – di persone e, soprattutto, di capitali – da parte degli agenti assicurativi sarebbe idoneo ad accrescere il potere negoziale degli agenti nei confronti delle compagnie assicurative, fungendo da ulteriore stimolo all'effettivo sviluppo del plurimandato nella intermediazione assicurativa.

A.S. 3110


Emendamento Art.34

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 34.

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. L'intermediario può assolvere l'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del R.U.I. (Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP).
4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/ 2005 (Codice delle Assicurazioni private), è aggiunto il seguente periodo: " ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti ".
5. L'ISVAP dispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno "standard minimo2 delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie.
6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Sen. Cagnin 
Sen. Divina
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia

34.4

S 3110


Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento
art. 34

Sostituire l'articolo ~~34~~ con il seguente:

"Art. 34
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

1. E' facoltà delle Compagnie di assicurazione modulare le tariffe r.c. auto in base a profili di personalizzazione dei rischi. Entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto, devono essere escluse da detta parametrizzazione ogni e qualsivoglia elemento legato alla territorialità del Consumatore contraente. Ciò in ottemperanza e rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
2. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo assicurativo danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il Consumatore contraente in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi e da essi in vario modo rappresentati e remunerati.
3. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della Compagnia con cui è stato stipulato il contratto, di una sanzione in misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000 ed all'Intermediario in misura non inferiore a 100 volte l'importo delle provvigioni percepite sul contratto stipulato e comunque non superiore ad euro 10.000."

V. ESPOLI


34.5

332

EMENDAMENTO

ART. 34

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<ART. 34 (*Obbligo di confronto delle tariffe responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori*)

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo Responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo Corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del RUI (Registro Unico degli Intermediari) assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP.
4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del dlgs 7 settembre 2005, n. 209 sono aggiunte le seguenti parole: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".
5. L'ISVAP predispone, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno standard minimo delle condizioni di assicurazione rc auto obbligatorie.
6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

34.6
(segue)



2470

7. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di intrattenere rapporti diretti con gli assicurati finalizzati alla promozione o al collocamento di prodotti o servizi assicurativi.>>

ALICATA *Alicata*

~~FLERES~~

34.6



24/7/11

A.S. 3110

Art. 34


Emendamento

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34
(Obbligo di confronto delle tariffe)

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, ~~Responsabilità civile Veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo~~ ~~Corpi veicoli terrestri~~ sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal comma 1, ne facciano richiesta, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui al comma 1 anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l'ISVAP.
4. Al comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".
5. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP adotta un provvedimento volto a stabilire le condizioni minime delle assicurazione rc auto obbligatorie.
6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

FIORONI, SANGALLI



34.7

1473

AS 3110

EMENDAMENTO


ART. 34

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 34

1. I soggetti che distribuiscono coperture assicurative relative alla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti a mettere a disposizione, a spese delle Compagnie, nei propri locali e/o sui propri siti Internet, un adeguato e agevole collegamento informativo per consentire ai propri clienti di connettersi con il preventivatore tariffario predisposto dall'ISVAP, al fine di consentire a questi ultimi di confrontare le tariffe offerte dal mercato per il loro specifico profilo di rischio. Nel caso di vendita polizze effettuata da un intermediario dovrà essere costituito un apposito spazio dedicato al confronto dei preventivi in ogni punto vendita.
2. Il cliente che abbia stipulato un contratto assicurativo RCA in locali o tramite siti internet sprovvisti di quanto previsto dal comma 1, potrà richiedere il rimborso totale del premio versato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP alla compagnia, che risponde in solido con l'eventuale intermediario intervenuto per perfezionare il contratto, di una sanzione in misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emana le disposizioni attuative."

5. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi *dalla emanazione del decreto di cui al comma precedente.*"

ESPOSITO 
BONFRISCO
CASOLI



34.8

2288

A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 34

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola "auto" con le seguenti: "veicoli e natanti".

Sen. Musso

Sen. D'Alia

34.9

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Sostituire il comma 1 con il seguente:<< 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri, sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente che ne faccia richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet o della libera collaborazione con altri intermediari. Le imprese di assicurazione saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere a quanto previsto dal presente comma, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Isvap, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del codice delle assicurazioni private. L'Isvap predispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, uno standard minimo delle condizioni di assicurazione Rc Auto obbligatorie.>>

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:<< Il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione a carico delle imprese di assicurazione, che risponde in solido con l'intermediario, nella misura stabilita dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private".>>

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Finocchiaro

34.10

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 34

All'art. 34 sono apportate le seguenti modifiche:

~~a) al comma 1, dopo le parole "Gli intermediari" inserire la seguente:
"plurimandatari";~~

Con la seguente
b) al comma 3, sostituire la frase che va dalle parole: "a carico" fino alle parole "con questo" con la seguente: "a carico degli intermediari, che rispondono in solido con le imprese dalle quali hanno ricevuto il mandato,"

Sen. Anna Bonfrisco



34.11



2523

Art. 3h

A.S. 3110

EMENDAMENTO

All'art. 34, ~~apportare le seguenti modifiche:~~

- al comma 1:

- la parola "intermediari" è sostituita dalla parola "agenti"; *Conseguentemente*
- le parole "*prima della sottoscrizione del contratto,*" sono sostituite dalle parole "*in sede di prima sottoscrizione del contratto,*";
- eliminare le parole "*e sulle altre condizioni contrattuali*";
- la parola "*proposte*" è sostituita dalla parola "*proposta*";

Tralferimento (GERMANI)

3h. 11 bis


289 c

AS 3110

Art. 34

Al comma 1, le parole "a informare il cliente" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta del cliente a informarlo".

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Levi', written over a horizontal line.

34.12

1384

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 34

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

Al comma 1, le parole "*a informare il cliente*" sono sostituite dalle seguenti:

"su richiesta del cliente a informarlo".

Sen. Cosimo IZZO

BOUTFAISCO
Nema



34.13

Emendamenti al disegno di legge n. 3110

**“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”**


Emendamento no. 18

All'articolo 34,

- al comma 1, le parole “da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet” sono soppresse; *Conteghini*
- i commi 2 e 3 sono soppressi.

Nicola Rossi

34.14



Relazione illustrativa

L'articolo 34 è finalizzato ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici imponendo ai distributori l'obbligo di offrire prodotti e servizi assicurativi di più compagnie. Se la finalità è condivisibile, lo strumento appare nel migliore dei casi ingenuo. L'obbligo di presentazione di più preventivi – come ampiamente testimoniato da simili disposizioni in altri settori – è facilmente “neutralizzabile”.

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 34

Al comma 1, dopo le parole "tre diverse compagnie assicurative", aggiungere le seguenti:

", da essi rappresentate"

34.15

ALICATA

FIERES



2466

EMENDAMENTO

AS 3110

All'articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1 bis.

L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del RUI (registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'Isvap).

In conseguenza:

Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005 (codice delle assicurazioni private) è aggiunto: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

Sen. Carlo Giovanardi

34.16



19/10

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 34

Al comma 2, ~~lettera a)~~, sostituire la parola: "nullità" con la seguente: "annullabilità".

BUGNANO



34.17

**EMENDAMENTO
AS 3110**

**Art. 34
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)**


Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito.”

Sen. Cosimo IZZO

BONFRISCO

NESSA



34.18


AS 3110

Art. 34

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito."

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a flourish.

34.19

1385


EMENDAMENTO

Art. 34

All'articolo 34, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito.”

Sen. Maria Ida GERMONTANI



34.20

A. S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

Art. 34

Al comma 3, sostituire la parola "comporta" con le seguenti "costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e comporta, altresì,"

Sen. Musso

Sen. D'Alia

34.21

Art. 34



289 a

- al comma 3:

- o dopo la parole "mandato" ^{sono} aggiunti la parola "e"; ^{dell'} ^{conseguentemente}
- o le parole "*che risponde in solido con questo,*" ^{in una} sono sostituite con le parole "*che rispondono in solido, di una sanzione in*".

Prof. *Giuseppe* (GERMANI)

34.21 bis

289 c

EMENDAMENTO

MATTEOLI

Art. 34

Obbligo di confronto delle tariffe RC Auto


Al comma 3 sostituire le parole:

"non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000"

con le seguenti:

"non inferiore a euro 20.000 e non superiore a euro 50.000".

La penalità, come fissata dalla norma, è eccessiva e rischia di non essere mai applicata.
Da qui la proposta della sua riduzione.



34.22



2390


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 34

Al comma 3 sostituire le parole "non inferiore a euro 50000 e non superiore a euro 100000" con le parole "non inferiore a euro 10000 e non superiore a euro 20000"

MUSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mussò', written in a cursive style.

34.23

EMENDAMENTO

AS 3110

All'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto infine il seguente 3bis:

3bis. l'ISVAP predispone, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, uno "standard minimo" delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie.

Sen. Carlo Giovanardi

34.24



28/11/12

Art. 34

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Draufgänger (GERMONTANI)

34. 24 bis

289c

EMENDAMENTO

AS 3110

All'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma ^{3-bis} 4:

^{3bis} 4. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di intrattenere rapporti diretti con gli assicurati finalizzati alla promozione ed al collocamento di prodotti o servizi assicurativi.

Sen. Carlo Giovanardi



34.25



1997

**EMENDAMENTO
AS 3110**

**Art. 34
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)**

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.”


Sen. Cosimo IZZO

Bonfrisco

WESSA

[Handwritten signatures]

34.26



AS 3110

Art. 34

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma ^{3-bis} 4:

^{3-bis} 4. *Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1".*

SANGALLI, ARMATO, FIORONI



34.27

1386

A.S. 3110


Art. 34

Emendamento

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1”.

FIORONI



34.28

1495

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 34

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3 bis. Al fine di definire le concrete modalità applicative della presente disposizione, gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo danni si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

BUGNANO




34.29

EMENDAMENTO

All'articolo 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1”.

Sen. Maria Ida GERMONTANI



34.30

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento *art. 3h*

All'articolo ~~34~~, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto è fatto obbligo a tutte le Compagnie assicuratrici abilitate nei rami danni all'esercizio del ramo RC/Auto e Natanti ad estendere la propria presenza organizzata almeno nel settore di cui sopra e nei limiti dell'obbligatorietà come da legge 990/1969 e successive modificazioni in tutte le aree geografiche italiane in misura non inferiore al 25% del loro portafoglio RC/Auto e Natanti.

VIESPOLI

Viessoli

34.31

333

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Al comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli obblighi di confronto delle tariffe ^{RC} auto non sussistono nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti."

SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA

34.32

EMENDAMENTO

ART.34

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

~~Aggiungere il comma 4~~

3-bis

~~4.~~ All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti.” >>

ALICATA

Alicata

34.33



Dopo l'articolo 34, ^{aggiungere il seguente} nuovo articolo dal titolo: ^{3h bis}

Sburocratizzazione delle attività di intermediazione assicurativa

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera b) del comma 4 è sostituito dal seguente:

«b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, ovvero pubblicata presso le sedi ove si svolge l'attività degli intermediari, evitando la duplicazione delle informazioni al contraente, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto. Del ricevimento di tale informativa il contraente rilascia dichiarazione nel contratto;»

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia, su richiesta del contraente, preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione in ogni caso è affissa nei locali in cui l'intermediario opera.»

b) Il comma 2 ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.»

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese.»

Relazione: come in altri ambiti, anche nel settore della distribuzione assicurativa, l'introduzione di alcune pratiche burocratiche introdotte dal Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005), e regolamentate ulteriormente dall'Isvap, stanno penalizzando la produttività degli operatori. Basti pensare che l'eccesso di informazioni al contraente prevede che ad ogni contatto con il cliente sia necessario riempire moduli e schede sulle informazioni di chi sia l'intermediario con il quale abbiamo rapporti magari da decenni. Schede per il quale si richiede la sottoscrizione, affinché l'intermediario possa ritenere adempiuto l'onere a suo carico prevista dall'Isvap. La proposta emendativa che si sottopone all'attenzione della Commissione è orientata a ridefinire alcune modalità di informativa prevista dalla Regolamentazione dell'Isvap, prevedendo anche la possibilità che l'intermediario mantenga affisse presso il punto vendita le informazioni di cui ai modelli 7A e 7B adottati dall'Istituto. Da non sottovalutare che l'eccesso di informazioni sulle persone comporta rischi più sottili legati al sovraccarico informativo di cui siamo altrettanto consapevoli: "information overload". Quando si ricevono troppe informazioni diviene molto più complesso focalizzare l'attenzione sugli aspetti più importanti e diviene perfino difficile riuscire a prendere una decisione o sceglierne una specifica. La distribuzione assicurativa dunque necessita maggiore chiarezza e di minore burocrazia, l'emendamento permette di accrescere dunque di accrescere la chiarezza e di ridurre la burocrazia, affidando all'Isvap la regolamentazione evitando le duplicazioni informative.

GH160

3h.0.1

Slup



2582

AS 3110

Relazione in tema di concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli.

Il processo di liberalizzazione del settore assicurativo e, in particolare della Rcauto, avviato in Italia il 1° luglio 1994, aveva suscitato numerose aspettative relativamente all'impatto positivo che la deregolamentazione di tariffe e condizioni di contratto e una conseguente maggiore concorrenza tra le imprese assicurative avrebbero avuto sul livello dei prezzi, sulla qualità dei prodotti offerti e sulle modalità distributive. Il processo di liberalizzazione, tuttavia, già nelle prime fasi, aveva stentato a mostrare i suoi effetti benefici e la situazione del mercato italiano in termini di effettiva apertura alla concorrenza ha segnato il passo con evidenti effetti sul mercato della distribuzione assicurativa. In particolare, già nei primi anni immediatamente successivi alla liberalizzazione si era verificato, anziché l'auspicata riduzione dei premi unita al miglioramento del servizio, un incremento assolutamente rilevante dei premi assicurativi, e il progressivo abbandono della presenza agenziale nel mezzogiorno del Paese, ostacolando ulteriormente il dispiegarsi di dinamiche competitive tra le imprese soprattutto al sud. Nel corso degli anni, infatti, a fronte di una scarsa innovazione e di un impoverimento della qualità dei prodotti, i premi sono sistematicamente aumentati in misura eccezionalmente elevata, ed in modo estremamente ingente nelle aree meridionali, causa del fatto che le imprese hanno reagito in maniera inadeguata, adottando soluzioni che hanno contribuito alla dispersione assicurativa, giacché ad un giovane Campano si è chiesto anche oltre 7.000 euro annui per assicurare un'auto di media cilindrata. Per i cittadini che presentano caratteristiche tali da rientrare nella classe di ingresso del sistema *bonus-malus* o in quella successiva, i premi chiesti da talune imprese sono divenuti così elevati da rendere dunque di fatto impossibile ottenere persino la stessa copertura Rcauto. La situazione descritta deriva senza dubbio da comportamenti anticoncorrenziali delle imprese che ostacolano lo sviluppo di condizioni pro competitive; comportamenti che devono essere fermamente fronteggiati. La proposta emendativa che segue intende porre un argine alla diffusa pratica di chiusura delle agenzie di assicurazione e di abbandono di alcuni territori posti in essere dalle imprese. A tal fine si impegnano le imprese ad operare con agenzie presenti in tutte le province del territorio nazionale. Il consumatore obbligato ad acquistare comunque la polizza, potrà reagire alle variazioni di prezzo praticate da una singola compagnia, ricercando un'altra compagnia che propone un'offerta migliore in termini di prezzo e qualità del servizio, solo potendo accedere all'intero mercato d'offerta che in seguito all'adozione dell'articolo proposto, troverà nella prossimità provinciale accesso al confronto tra prodotti concorrenti e dunque, una maggiore mobilità della domanda a vantaggio della concorrenza tra le imprese di assicurazione.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art.34 bis - Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti.

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. - di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209/2005 - che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.
2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'art.3 del D.Lgs 209/2005.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.
4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012.

G. Lupo

34.0.2



2581

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 34

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis.
(Calmiere per gli aumenti della r.c. auto)

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'ISVAP, fissa le tariffe massime, che devono prevedere una riduzione di almeno il trenta per cento, nonché le condizioni e gli adeguamenti periodici delle polizze RC auto che le compagnie assicuratrici devono praticare agli utenti. "

Pistorio, Astore

Pistorio

Astore

34.0.3

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 34


Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis.

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma:

"1-bis. L'Isvap, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità."

Astore



34.0.4

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: << 1-bis. Al fine di valorizzare la condotta di guida di ogni singolo assicurato, tenendo conto della pregressa condizione risultante della propria classe di merito basata sugli accadimenti sinistrosi causati, la variazione in diminuzione dei premi di cui al comma 1 è collegata al sistema della patente a punti.>>

2. Con regolamento Isvap, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le modalità per considerare quale ulteriore elemento di individuazione del coefficiente di rischio di ciascun assicurato anche la valorizzazione del dato risultante dal sistema di punti attribuito ad ogni singola patente ridefinendo il sistema Bonus/malus sui nuovi indici.

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI

Fioroni

34. 0.5

A.S. 3110

Emendamento


Art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: << La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.>>
2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa.

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI



34. 0.6

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

1. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: << In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.>>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI

Fioroni

34.0.7

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

<< Art. 150-bis. - (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. E' fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta>>

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI



34.0.8

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

(Abolizione del tacito rinnovo)

1. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

<< 2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della medesima.>>

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI

Fioroni

34.0.9

EMENDAMENTO AS. 3110

Art.34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Articolo 34-bis

(Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, *Codice delle assicurazioni*, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

<<Articolo 35-bis – *Tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa)*

1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto. Il medesimo Tucpa deve altresì essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ISVAP.
2. In caso d'inadempimento della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO

34.0.10

A.S. 3110

Art. 34


Emendamento

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

Art. 34-bis.

All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formual tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità".



FIORONI, SANGALLI, ARMATO

34.0.11

1492

A.S. 3110

Art. 34

Emendamento

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis

(Promozione della concorrenza nell'assicurazione
obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti.)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209/2005, che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.
2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'articolo 3 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.
4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012.».

FIORONI, SANGALLI, ARMATO



3h.0.12

1475

A.S. 3110

Art. 34

Emendamento

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis

(Sburocratizzazione delle attività di intermediazione assicurativa)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera b) del comma 4 è sostituito dal seguente:
«b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, ovvero pubblicata presso le sedi ove si svolge l'attività degli intermediari, evitando la duplicazione delle informazioni al contraente, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto. Del ricevimento di tale informativa il contraente rilascia dichiarazione nel contratto;»
2. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia, su richiesta del contraente, preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione in ogni caso è affissa nei locali in cui l'intermediario opera.»
 - b) Il comma 2 ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.»
 - c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese.»».

FIORONI, SANGALLI, ARMATO



3h.0.13

1474

A.S. 3110

Art. 34

Emendamento

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

Art. 34-bis.

All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità".

FIORONI, SANGALLI, ARMATO



3h.0.14

1441

A.S. 3110

Emendamento

Art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma: "1 bis. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità.

GARRAFFA



3h.0.15

1327

AS 3110


Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art.34 bis

(Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti.)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. - di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209/2005 - che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.
2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'art.3 del D.Lgs 209/2005.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.
4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012.

LATORRE



3h.o. 16

1359

A.S. 3110

Emendamento

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34 - bis

(Disposizioni per la trasparenza degli incarichi e la tutela della concorrenza nel settore assicurativo)

1. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente: << 2-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del presente comma e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.>>

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, LEGNINI

De Sena

34.0.17

Art. 35

S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 35

Il comma 1 è soppresso.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler

Pinzger Thaler

35.1

Emendamenti al disegno di legge n. 3110

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Emendamento no. 19

da l a 5

All'articolo 35, i commi 1-5 sono sostituiti dai seguenti:

1. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "la cedibilità del credito medesimo" sono aggiunte le seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del predetto comma, qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, i termini di un anno e di sei mesi previsti dall'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi. La cessione è inoltre opponibile al creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data di pagamento e agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di pagamento."
2. Le Regioni, gli enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale che abbiano contratto un mutuo o che siano debitori ad altro titolo di Cassa depositi e Prestiti e/o di istituti di credito e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti, nel caso in cui non dispongano di liquidità sufficiente, a proporre l'estinzione, in tutto o in parte, delle loro obbligazioni, anche attraverso il trasferimento a Cassa depositi e prestiti e/o agli istituti di credito di unità immobiliari appartenenti al proprio patrimonio. Il trasferimento potrà aver luogo solo su accettazione del creditore e previa perizia asseverata redatta da enti specializzati e/o professionisti facendo riferimento alle rilevazioni dell'Agenzia del Territorio. L'acquisizione di unità immobiliari appartenenti al patrimonio delle Regioni, degli enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario nazionale in estinzione, in tutto o in parte, di una obbligazione o di un debito contratto nei confronti di istituti di credito può essere effettuata da parte degli istituti di crediti anche per conto terzi.
3. La stima del valore di mercato dei cespiti che formeranno oggetto della transazioni indicate ai commi precedenti è effettuata ad esclusiva cura degli uffici competenti dell'Agenzia del Territorio, che provvedono ad apprezzarne l'importo equivalente in euro, in considerazione sia dello stato fisico del manufatto, che della sua localizzazione, nonché delle condizioni di mercato al momento della transazione tenendo conto del potenziale riutilizzo per fini commerciali dell'immobile. L'atto del trasferimento per transazione della proprietà dell'immobile, e la contestuale estinzione del debito dell'ente

23

35.2 (segue)

26/3

territoriale verso il creditore è stipulato, a pena di nullità, da un pubblico ufficiale e alla presenza del legale rappresentante della Amministrazione (o da un suo delegato) e di quello del terzo. E' esclusa comunque la responsabilità amministrativa e contabile dei rappresentanti legali della Regione, dell'ente locale o dell'Ente del servizio sanitario nazionale nell'attivazione della procedura in esame, nel caso in cui il valore del bene immobile oggetto della transazione risulti essere stato valutato nella cessione per transazione un importo inferiore di non oltre il trenta per cento rispetto al suo valore di mercato, così come determinato dall'Agenzia del territorio.

4. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, le Regioni e gli enti locali che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità possono proporre l'estinzione dei mutui anche attraverso il trasferimento agli istituti di credito di dette partecipazioni di controllo. Nei casi previsti dal presente comma 3, il trasferimento potrà aver luogo solo previa valutazione asseverata redatta da ente specializzato e/o professionista. Le Regioni e gli enti locali che, pur disponendo di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, non abbiano estinto, alla data del 31 dicembre 2012, in tutto o in parte, i mutui in essere con istituti di credito o i debiti in essere verso gli stessi istituti non potranno, per i dieci anni successivi, rilasciare delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate del bilancio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte.
5. All'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, alla lettera d) sostituire le parole "autonomia finanziaria" con le parole "autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente".

Niela ROSSI

35.2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1. L'operazione di cessione crediti pro soluto, delineata ed introdotta nell'ordinamento dall'art. 9, comma 3 bis, della Legge n. 2/2009 (cd Decreto Anticrisi), che consente lo smobilizzo dei crediti vantati da aziende fornitrici verso Regioni, Enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, presenta la medesima ratio, finalità e costruzione giuridica dell'operazione di "loan sale" che caratterizza tanto la cessione dei crediti di impresa, ai sensi della Legge 52/1991 quanto la cartolarizzazione dei crediti, normata dalla Legge 130/1999.

In entrambi i testi di legge il legislatore ha ritenuto opportuno inserire una specifica norma (nel caso della cessione crediti di impresa addirittura 3 articoli - artt. 5, 6 e 7) diretta a disciplinare l'efficacia della cessione e l'opponibilità della stessa nei confronti di terzi.

Inoltre sono introdotte alcune attenuazioni dell'azione revocatoria, al fine di tutelare i cessionari dei crediti. Nella legge sulla cartolarizzazione, peraltro, all'azione revocatoria sono sottratte anche le garanzie che dovessero accompagnare il credito ceduto.

26/14

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 35

1. All'art. 35 ~~apportare~~ le seguenti modifiche:

- a) prima del comma 1, è aggiunto il seguente: "01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;" *Consiglio*
- b) al comma 1, le parole "transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture" sono sostituite dalla seguenti: "transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture".

SANGALLI, FIORONI, ARMATO



35.3

1407

AS 3110

Art. 35


All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:-

~~a)~~ prima del comma 1, premettere il seguente: « 01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è *aggiunta in fine la seguente frase*: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; "

Con la seguente

b) al comma 1, le parole "transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture" sono sostituite dalla seguenti: "transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture".»

SANGALINI, FIORONI, ARMATO



35.4

1375

EMENDAMENTO

ART. 35

Prima del comma 1, è aggiunto il seguente: "01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; ".
Conseguentemente al comma 1, le parole "transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture" sono sostituite dalla seguenti: "transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture".

Sen. Andrea Fluttero



35.5



EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 35

Al comma 1, ~~apportare le seguenti modifiche:~~

a) premettere il seguente comma:

"01. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, procede con proprio decreto, ad una ricognizione del debito effettivo accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi. Al fine di fronteggiare la crisi debitoria della pubblica amministrazione, in conformità con quanto determinato ai sensi del predetto decreto, si provvede ad una prima assegnazione di fondi con le modalità di cui ai commi seguenti.";

Consiglieri
b) alla lettera a) sostituire le parole "2.000 milioni e 700 milioni" con le seguenti: "2.800 milioni e 900 milioni",

c) conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 è ridotta per l'anno 2012 di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente."

Bugnano, Belisario



35.6

SENATO DELLA REPUBBLICA

EmendamentoArticolo 35

Al comma 1, sostituire le parole "per l'acquisizione di", con le seguenti "relative a lavori,".

Sen. Valter ZANETTA

35.7

Motivazione

L'articolo 35 del decreto-legge prevede misure specifiche per favorire la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di 5,7 miliardi di euro destinati a pagamenti di crediti certi, liquidi ed esigibili iscritti in bilancio come residui passivi perenti, per 4,7 miliardi di euro, e a crediti fuori bilancio per spese relative a consumi intermedi, per 1 miliardo di euro.

La misura può essere considerata una prima, parziale, risposta al problema dei ritardati pagamenti alle imprese che nel settore dei lavori pubblici assume dimensioni sempre più preoccupanti e sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza di numerose aziende, anche quelle più strutturate.

Dall'inizio della crisi, si registra, infatti, un costante allungamento dei tempi di pagamenti dei lavori che hanno raggiunto mediamente gli 8 mesi, con punte di ritardo che superano i 24 mesi.

L'emendamento intende definire meglio l'ambito di applicazione della norma esplicitando che la stessa si applica alle transazioni commerciali relative a lavori.

L'emendamento rende la norma conforme a quanto previsto dalla nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti (Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Tra le "transazioni commerciali" considerate nella direttiva, infatti, vengono incluse "la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".

L'emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.


A.S. 3110

EMENDAMENTO

ART. 35

Al comma 1, sostituire le parole "*per l'acquisizione di*" con le parole "*relative a lavori,*".

SEN. MUSSO



SEN. D'ALIA



35.8

A.S. 3110

Emendamento

Art. 35

Al comma 1, sostituire le parole "*per l'acquisizione di*" con le parole "*relative a lavori,*".

Giaretta

GIARETTA, LEGNINI, ZANDA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE,
SANGALLI, TOMASELLI

35.9

1133


S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento Art. 35

^{Al}
All'articolo ~~35~~, comma 1, sostituire le parole: "per l'acquisizione di" con le parole "relative ai lavori,".

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI,



35.10

DISEGNO DI LEGGE N. 3110/S

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

All'articolo 35, al comma 1, sostituire le parole "per l'acquisizione di" con le parole "relative a lavori".

PARAVIA *Paravia*
1220 1220

35.11

SPADONI URBANI *Spadoni*



2380

EMENDAMENTO AS 3110

ART. 35


~~L'emendamento è riferito al testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1~~

All'articolo 35, comma 1, dopo le parole "per l'acquisizione di" inserire le seguenti: "lavori,".

BATTAGLIA.



35.12



AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

ART. 35

^{AL}
~~All'art 35~~, comma 1, dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili", aggiungere le parole :
"effettuate in forza di contratti o di obblighi di legge,".

 (SERENI)


35.13

314

AS 3110

**Emendamento
Art 35**

All'art 35 , comma 1 , dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili", aggiungere le parole :
"effettuate in forza di contratti o di obblighi di legge,"

CASOLI


35.14



19/11

S 3110


Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Art. 35 (~~Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica~~)

Al comma 1 dopo le parole "del bilancio dello Stato" aggiungere le parole ", delle Regioni e degli enti locali"

Conseguentemente

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: "assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro".

PISCITELLI


35.15

EMENDAMENTI

Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Al comma 1 dopo le parole "del bilancio dello Stato" aggiungere le parole ", delle Regioni e degli enti locali"

Con conseguentemente

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: "assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro".



SALTAMARTINI

35.16


A.S.

3110

Emendamento

All'articolo 35, comma 1, lettera b), aggiungere, infine, i seguenti periodi:

“Le imprese creditrici che hanno ricevuto in assegnazione i titoli di cui alla presente lettera possono utilizzare i medesimi titoli per regolare i debiti tributari e non tributari verso la pubblica amministrazione. Le banche e gli istituti di credito con cui queste imprese hanno un contratto di conto corrente in vigore alla data del 31 dicembre 2011, sono tenute a concedere anticipazioni bancarie sulle assegnazioni di titoli. Il tasso omnicomprensivo annuale su tali anticipazioni non può superare l'IRS ad un anno + il 2%.”

Sen Cagnin 
Sen. Franco
Sen. Maraventano
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia

35.17

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento *Art. 35*

All'~~articolo 35~~, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere il seguente:

" *b-bis*) chiunque vanta crediti nei confronti di enti pubblici può chiedere alle banche di scontare il credito. Lo Stato diventa debitore nei confronti dell'istituto di credito che ha pagato pro-soluto."

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI,

Menardi Viespoli Saia Tofani

35.18


335

EMENDAMENTO

All'articolo 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, come integrato dall'articolo 2, comma 14 septies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è interrotta ogni attività di riscossione di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni inerenti operazioni esenti, anche se riferita a sentenze passate in giudicato, in quanto la relativa imposta non è dovuta. Non è dovuto alcun rimborso nel caso di avvenuto pagamento di detta imposta.

Sen. ESPOSITO



35.19

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per escludere distorte applicazioni delle norme indicate, concernenti operazioni di cessioni di oro in lamina, già ricomprese nel regime di esenzione IVA. La norma del decreto legge n. 203 del 2005, di applicazione retroattiva, intendeva regolare le situazioni già oggetto di accertamento e oggetto di giudizi con decisioni passate in giudicato, proprio per evitare l'ingiusta applicazione dell'imposta a transazioni che sono esenti sia in Italia che in Europa.

Tuttavia, in alcune ipotesi, per ragioni procedurali, la norma non è stata applicata, creando le premesse per una irragionevole applicazione dell'imposta a casi evidentemente esenti, con rischio di fallimento per le imprese.

La disposizione proposta impedisce che siano riscosse imposte in violazione del regime di esenzione.

La norma non richiede copertura finanziaria, in quanto non comporta nuove spese o minori entrate, rimanendo immutato il regime di esenzione già previsto dagli artt. 10, n. 11) e 68, lettera b) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

S. 3110

Emendamento all'articolo 35.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Per provvedere" aggiungere le seguenti:

"prioritariamente ai pagamenti delle forniture di beni e servizi correlati alla realizzazione degli investimenti per l'Expo 2015 e"

Sen. Cagnin

Sen. Garavaglia

Sen. Maraventano

Sen. Vaccari

Cagnin
35.20

S. 3110

Emendamento all'articolo 35.

Al comma 2 sostituire le parole da “di un importo di euro 1.000 milioni” fino alla fine con le seguenti:

“di un importo di euro 400 milioni mediante riassegnazione previo versamento al bilancio dello Stato di euro 340 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” e di euro 60 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Per l’anno 2012, con corrispondente riduzione delle risorse di cui alla citata contabilità speciale 1778 sono stanziati 400 milioni per l’estinzione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi resi già resi nei confronti degli enti locali. Le risorse sono attribuite alle Regioni in proporzione alla popolazione residente. Le risorse sono assegnate dalle Regioni di appartenenza prioritariamente alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali :

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2010;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.

Conseguentemente:

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.”

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Maraventano

35.21

S. 3110

Emendamento all'articolo 35.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "1.000 milioni" con le seguenti: "740 milioni" e sopprimere le parole da "e di euro 260" fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

Sopprimere i commi 8-13.

Sen. Cagnin *Cagnin*
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. PARAVENTANO

35.22


S. 3110

Emendamento all'articolo 35.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "1.000 milioni" con le seguenti: "800 milioni" e sostituire le parole da "e di euro 260" con le seguenti: "e di euro 60".

Conseguentemente:

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali."

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

Sen. MARAVENTANO

35.23

S. 3110


Emendamento all'articolo 35.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "1.000 milioni" con le seguenti: "900 milioni" e sostituire le parole da "e di euro 260" con le seguenti: "e di euro 160".

Conseguentemente:

Alla fine del comma 8, aggiungere il seguente periodo:

"La presente disposizione non si applica ai comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010 ed il cui bilancio 2011 presenta un avanzo di gestione "

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

Sen. PARAVENTANO

35.24

EMENDAMENTO

DDL 3110

Art. 35

Sopprimere il comma ~~3~~ *3, A.*

Thaler, Pinzger



35.25


EMENDAMENTO

All'articolo 35, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis:

3-bis. Le Pubbliche Amministrazioni, ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.

SEN. ESPOSITO



35.26

1957

Art. 35

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Sopprimere il comma 4.

MOLINARI, GERMONTANI



THALER

PINZGER

35.27

RELAZIONE

La disposizione è diretta ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, che devono essere destinati all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali ai sensi del comma 3 dell'articolo 35.

Alla predetta finalità si provvede ai sensi del comma 4 con le maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

La disposizione si pone in contrasto con la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*) che disciplina la riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis).

512

S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 35

Il comma 4 è soppresso.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler

Pinzger Thaler

35.28

EMENDAMENTO

ART.35


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.bis. Al sesto comma dell' articolo 2 ter della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole << nei limiti di 20 milioni di euro>> sono sostituite da << nei limiti di 60 milioni di euro>>".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'emendamento è finalizzato ad elevare a 60 milioni di euro annui il limite per la copertura del minor gettito per lo Stato derivante dall'applicazione delle misure di incremento degli sconti disposte dalle regioni interessate.

BUTTI Alessio




35.29


SARO



RUSCONI Antonio




CARUSO Antonino




TOMASSINI



ZANETTA



ROSSI Paolo



2456

EMENDAMENTO AS 3110


Art. 35

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi";
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.».

BUGNANO, BELISARIO




35.30

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 35

Sopprimere il comma 6.

GHIGO 

35.31



232/0

A.S. 3110

EMENDAMENTO

ART. 35

Sopprimere il comma 6.

SEN. MUSSO *Musso*

SEN. D'ALIA *D'Alia*

35.32

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 35

Sopprimere il comma 6.

Astore

Astore

35.33


230

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 35

Sopprimere il comma 6.

Lannutti, Bugnano, Belisario



35.34

A.S.3110

emendamento

Art. 35

Sopprimere il comma 6.

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

35.35

A.S. 3110

Emendamento

Art. 35

Sopprimere il comma 6.

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, ROSSI PAOLO, SERAFINI ANNA, STRADIOTTO

Musi

35.36

A.S. 3110

Articolo 35

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e che dette agenzie, nell'ambito delle proprie dinamiche retributive interne ~~vengono~~ ricavate mediante penalizzazioni dei responsabili, le risorse atte a rimborsare la somma di euro 20,00 per ogni richiesta indebita a tutti coloro ai quali giungono richieste di pagamento di somme già versate nei tempi previsti dalle norme. Il ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità dell'erogazione di detto rimborso."

Sen. Malan



35.37

A.S. 3110

Emendamento

Art. 35

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, qualora optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010».

COSTA

Costa

35.38

A.S. 3110

Emendamento

Art. 35

Sopprimere il comma 7.

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, ROSSI PAOLO, SERAFINI ANNA, STRADIOTTO

Musi

35.39

ARTICOLO 35

Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

Seppolone
All'articolo 35, è abrogato il comma 7.

*Giorgio
Pavone
6370*

Relazione

Il presente emendamento, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 35, comma 7, dispone il ripristino dell'articolo 10, comma 1 del D.lgs. 68-2011, che stabilisce la condivisione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regioni, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 42-2009, dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30. In tal modo, viene confermato il ruolo degli Enti Territoriali nella definizione delle linee di indirizzo sulla politica fiscale.

35.40



1605

AS3110

Art. 35

sopprimere
All'articolo 35, è abrogato il comma 7.


SANGALLI, ARMATO, FIORONI

35.41

1230

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 35

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 dopo le parole "legge 21 febbraio 1991, n. 52" aggiungere le seguenti "escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge".

Sen. Anna Bonfrisco



35.42



2525

Art. 35

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 dopo le parole "legge 21 febbraio 1991, n. 52" aggiungere le seguenti "escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge".

MOTIVAZIONE


La proposta emendativa è volta ad inserire una specifica norma diretta a disciplinare l'efficacia della cessione e l'opponibilità della stessa nei confronti della revocatoria fallimentare.

Le operazioni di cessione dei crediti, infatti, qualora poste in essere dalle banche nei confronti dei loro clienti, hanno la finalità di operare vere e proprie iniezioni di liquidità.

La *ratio* è infatti di sostenere soggetti che hanno uno stato patrimoniale florido, ma che, a causa della presenza di crediti certi *sull'an* ma incerti nella tempistica del realizzo, hanno difficoltà finanziarie.

In tal senso mantenere la previsione dell'inopponibilità di tali cessioni alla revocatoria fallimentare nel caso in cui il cessionario era a conoscenza dello stato di difficoltà del cedente, significherebbe vanificarne la natura e le finalità.

Andrea Augello
Laura Allegrini
Alessandra Gallone
Maurizio Saia
Oreste Tofani



35.43

EMENDAMENTI

Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Sopprimere

Eliminare i commi da 8 a 13

Uellaucvoter -

SALAMARTINI

35.44

634


S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Eliminare i commi da 8 a 13

PISCITELLI



35.45


AS 3110

EMENDAMENTO


ART. 35

All'ottavo comma dell'art. 35, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".

CHIAO



Relazione illustrativa



L'emendamento è volto a restringere l'ambito di applicazione della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 279/1997, limitando lo stesso al termine del 2013, al fine di poter tornare all'ordinario regime in tempi più brevi, una volta cessata l'emergenza derivante dal momento di crisi finanziaria.

35.46

2575-B

EMENDAMENTO

All'articolo 35 apportare le seguenti modifiche:

- Al comma 9, le parole "Entro il 29 febbraio 2012" e "entro il 16 aprile 2012" sono sostituite rispettivamente dalle parole "Alla data del 29 febbraio 2012" e "alla data del 16 aprile 2012".
- * Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.ⁿ

- il comma 10 è sostituito dal seguente

"10. I tesoriери e cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoriери e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"

Sen. Maria Ida Germontani



* Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente frase:

35.47

ARTICOLO 35

Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

All'articolo 35, comma 9, dopo le parole "15 marzo 2012." è inserito il seguente periodo: "Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di velocizzazione dei tempi di pagamento, le disposizioni di cui al presente comma non comportano limitazioni al pieno ed effettivo utilizzo delle disponibilità di cassa da parte delle Regioni".

*Ghigo
Jovine
470*

Relazione

Il presente emendamento esplicita che la centralizzazione delle giacenze presso i tesoriери regionali non produrrà effetti negativi sull'obiettivo di assicurare la velocizzazione dei tempi di pagamento ai fornitori, alle imprese e ai cittadini.



35.48

1606

AS3110

Art. 35

All'articolo 35, comma 9, dopo le parole "15 marzo 2012." è inserito il seguente periodo:

"Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di velocizzazione dei tempi di pagamento, le disposizioni di cui al presente comma non comportano limitazioni al pieno ed effettivo utilizzo delle disponibilità di cassa da parte delle Regioni".


SANGALLI, FIORONI, ARMATO

35.49

1231

EMENDAMENTO


~~All'articolo 35 apportare le seguenti modifiche:~~

~~al comma 9, le parole "Entro il 29 febbraio 2012" e "entro il 16 aprile 2012" sono sostituite
rispettivamente dalle parole "Alla data del 29 febbraio 2012" e "alla data del 16 aprile 2012".
* Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.^m~~

- Il comma 10 è sostituito dal seguente

"10. I tesoriери e cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoriери e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"

Sen. Maria Ida Germontani



~~* Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente frase: "~~

35.50

AS 3110 (DL 1/2012)

Emendamento

Art. 35

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare, i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;
- b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;
- c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.

10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma *10-bis* hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

ESPOSITO



35.51

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a consentire alle regioni e agli enti locali in crisi di liquidità, limitatamente agli anni dal 2012, 2013 e 2014, di poter accrescere temporaneamente, previa valutazione e sulla base di determinati elementi informativi e di controllo, le proprie disponibilità mediante il ricorso alla tesoreria unica, di cui alla legge 720/1984 che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 35, sostituirà sino al 2014 il regime delineato dall'articolo 7 del D.Lgs 279/1997 per le regioni e gli enti locali.

Tali prelevamenti, nei limiti delle disponibilità di tesoreria in eccesso, presentano pertanto un carattere meramente compensativo; non hanno incidenza sui livelli del fabbisogno statale e non hanno impatto negativo sugli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. A questo fine il dispositivo, al comma *10-ter*, presenta apposita clausola di invarianza finanziaria.



1950

AS 3110

Emendamento

Art. 35

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;
- b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;
- c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.

10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma *10-bis* hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

VIESPOLI



35.52

336

Emendamento

ARTICOLO 35

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

<<12-bis

In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci.>>

Sen Filippo Saltamartini



35.53

A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività


Emendamento

Articolo 35

All'art. 35 è aggiunto il seguente comma:

comma 13-*bis*. Per accelerare i pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese, all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è aggiunto il seguente comma:

comma 9-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri ed ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro.


Sen. Pinzger, Sen. Thaler

35.54


EMENDAMENTI

Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Dopo l'art. 35 inserire il seguente:

⁵¹⁸
Art. 35 (Disposizioni in materia di tributi locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 28 comma 11 bis del decreto legge 201 del 2011, sono recepite entro tre mesi dalle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
2. Il comma 123, art. 1, della legge n.220 del 2010 è soppresso


SALTAMARTINI

35.0.1

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività


Art. 35. ~~(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica).~~

Dopo l'art. 35 inserire il seguente:

^{bcs}
Art. 35 (Disposizioni in materia di tributi locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 28 comma 11 bis del decreto legge 201 del 2011, sono recepite entro tre mesi dalle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
2. Il comma 123, art. 1, della legge n.220 del 2010 è soppresso

FISCITELLI



35.0.2

AS 3110
Emendamento

ARTICOLO 35

Dopo l'art 35 aggiungere il seguente:
"35- bis

1. Il Governo della Repubblica provvede a sostenere le spese effettuate dalle Regioni e dagli enti locali in occasione delle straordinarie precipitazioni nevose che si sono verificate dal 6 Febbraio 2012 , ai sensi dell'articolo 120 comma 2, della Costituzione fino all'importo massimo di spesa di cento milioni di euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 7-*quinquies* , comma 1, del decreto legge 10 Febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro dell'interno si provvede alla ripartizione fra gli enti interessati delle somme di cui al precedente periodo."

Sen Filippo Saltamartini



35.0.3

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni)

1. Le norme successive regolamentano l'attività di rappresentanza di interessi informandosi ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni. A questi fini, l'espressione: a) «Attività di rappresentanza di interessi»: indica l'attività finalizzata a rappresentare posizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica; b) «Rappresentanti di interessi»: indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera c), rappresentano presso i soggetti di cui alla lettera d) interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi i soggetti che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgono, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza; c) «Portatori di interessi»: indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi avente oggetto l'attività di cui alla lettera a); indica altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera a); d) «Decisori pubblici»: indica i membri del Governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione. Le attività previste nella sopracitata lettera a) non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonché dai soggetti di cui agli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, sia durante il mandato sia nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

2. E' istituita la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, composta da quattro membri, due senatori e due deputati, designati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il proprio funzionamento.

35.0.4 (regu) 497

3. Chi intende svolgere Attività di rappresentanza di interessi presso i Decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi: a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; b) i dati identificativi del portatore di interessi nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) l'interesse che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività di rappresentanza di interessi; e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il Rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione europea; b) avere compiuto il 25° anno di età; c) non aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici; d) avere svolto continuativamente, per un periodo superiore ai due anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

5. L'iscrizione nel registro è subordinata al pagamento delle relative quote di iscrizione, stabilite dalla Commissione entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, e all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di deontologia deliberato dalla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet della Commissione nell'ambito della sezione dedicata al registro.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla Commissione, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale. La relazione contiene: a) l'elenco delle società, associazioni, enti ed organizzazioni per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività; c) le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività; d) la dichiarazione di aver rispettato il codice

deontologico.

7. La Commissione riferisce alle Assemblee, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente.

8. Il Rappresentante di interessi iscritto nel registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici a seguito di richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.

10. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati adeguano i rispettivi Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti nel Registro, di definire apposite modalità che permettano di seguire lo svolgimento delle sedute delle Commissioni parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché di individuare le modalità con cui le suddette Commissioni parlamentari possono audire i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.

11. Il Decisore pubblico garantisce, previa verifica dell'iscrizione nel Registro, i diritti del Rappresentante di interessi. L'Attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti del decisore pubblico è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

12. Il Decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il Codice deontologico di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

13. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad assicurare, nel rispetto dei principi della legge medesima, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi




14. La falsità delle informazioni fornite dal Rappresentante di interessi all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di deontologia, il mancato deposito della Relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

15. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il Rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi quattro anni dalla cancellazione.

16. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante

protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

BRUNO, GERMONTANI, BAIO, RUSSO

Bruno
  

35.0.4


Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.

(Riduzione delle spese per le telefonate delle PA)

1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono tenute ad effettuare le proprie telefonate verso l'estero attraverso i servizi di telefonia Voip gratuiti o a costo ridotto.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui al Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.

MILANA, GERMONTANI



35.0.5



490

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

“Art. 35-bis

(Disposizioni e modalità d'attuazione per sottoscrivere titoli di Stato ed estinguere parte dei debiti erariali IRPEF e IRES)

1. Al fine di incentivare il risparmio, patrimonializzare le imprese e rilanciare l'economia italiana, si procede a stabilire che in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, i contribuenti possono optare per l'estinzione di un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere.

2. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione, sono determinate le modalità di attuazione dell'opzione di cui al comma precedente, nonché le caratteristiche dei titoli di Stato oggetto di sottoscrizione, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) durata non superiore a dieci anni;
- b) non negoziabilità prima della scadenza;
- c) tasso di interesse non inferiore alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di pari durata emessi nei 12 mesi precedenti all'approvazione del decreto.

FILIPPINI


35.0.6

337

A.S. 3110


Emendamento

Art. 35

All'articolo 35 è aggiunto infine il seguente comma:

«13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e le società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali.».


SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA


35.0.7

Art. 35

Dopo l'art. 35, aggiungere il seguente articolo 35 bis

(Compensazioni di crediti con somme dovute alle regioni e agli enti locali a titolo di tributo)

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, e degli enti locali, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute ai medesimi per pagamento dei tributi di loro spettanza.
2. Le modalità di attuazione del precedente comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, 2281.
3. In via sperimentale e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2, le regioni, con atti normativi propri, e gli enti locali, con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono effettuare la compensazione di cui al comma 1.

Andrea Augello
Laura Allegrini
Alessandra Gallone
Maurizio Saia
Oreste Tofani




35.0.8

Art. 36

EMENDAMENTO A.S. 3110

Sopprimere l'articolo 36.

Sen. Cagna 
Sen. Castelli
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia

36.1

S. 3110

Art. 36

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 36

L'articolo 36 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato nel modo seguente:

inve "L'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 6 dicembre 2011, n. 214, è modificato nelle parti che seguono:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. E' istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti preposta alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

c) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

d) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di

trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

e) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

f) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

g) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;

h) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

i) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

ii) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

iii) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

iv) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei

sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera i);

v) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

vi) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori»;

c) Al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole «individuata ai sensi del medesimo comma».

d) Al comma 5, sono soppresse le parole «individuata ai sensi del comma 2».

e) Il comma 6, lettera a), è soppressa.

f) Al comma 6, lettera b), le parole da “Ai fini dell'esercizio” a “a legislazione vigente” sono soppresse.

g) Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

7. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

8. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

9. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

11. L'Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, l'ordinamento delle carriere secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per Banca d'Italia, nonché, il trattamento economico parametrato all'80% di quello previsto per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. All'Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

12. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione presso l'Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

14. La pubblicità di atti e procedimenti dell'Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino."

ASCIUTTI, ALBERTI CASELLATI


36.98

26/48

EMENDAMENTO

MATTEOLI

Art. 36



- Sostituire l'art. 36 con il seguente:

Al comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003 sostituire le parole:
"Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari"
con le seguenti:

"Esso vigila sulla concorrenza dei servizi di trasporto"

CONSEQUENTEMENTE ;

Al punto 2) del comma 4 dell'art. 21 del decreto legge n. 98/2011 convertito con la legge 15 luglio 2011 n. 111 sostituire le parole:

"...un soggetto scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, ..."

con le seguenti:

"...un soggetto scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi di trasporto, ..."

36.2

L'istituzione di un'Autorità di regolazione dei trasporti non è condivisibile sia per motivi di funzionalità sia per il notevole aggravio di spese che ne deriverebbe, sia per motivi prettamente politici.

Per perseguire le finalità di tale Autorità, basterebbe utilizzare, con i dovuti accorgimenti che si propongono, l'Organismo previsto sia dal decreto legislativo n. 188/2003 sia dal decreto legge n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011.

Si tratta di quell'Organismo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di regolazione e che è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economiche finanziarie assegnate.

In atto la competenza di tale organismo è relativa al solo comparto ferroviario, con le modifiche che si propongono, s'intende ampliare la sua competenza agli altri comparti del trasporto.

L'autonomia dell'ufficio di regolazione è garantita dalla circostanza che il responsabile, oltre ad essere scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta.

Non si comprende, inoltre, perché il Governo abbia ritenuto di trasferire, nelle more della istituzione della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, le competenze e le funzioni all'Autorità per l'energia ed il gas, di fatto così svuotando il ruolo dell'attuale organismo di regolazione.

Ci si chiede perché non si debba invece utilizzare, a pieno titolo ed in modo definitivo, un organismo già presente presso il

2405

EMENDAMENTO

MATTEOLI

Art. 36

Regolazione indipendente in materia di trasporti

- Sostituire il titolo dell'art. 36 con il seguente:

"Ampliamento delle competenze dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188/2003 e dell'art. 21 del decreto legge n.98/2011 convertito con legge n.111/2011"



36.3



A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, sopprimere le parole da: "In attesa" fino a: "apposito disegno di legge"

Conseguentemente:

- a) alla lettera a), sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dal 30 giugno 2012 è istituita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2012, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni applicative, nel rispetto delle norme generali di cui al comma 2, volte a realizzare una compiuta liberalizzazione ed un'efficiente regolazione del settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. ";*
- b) alla lettera a), comma 2, dopo il punto 7) inserire il seguente: " 7-bis) con particolare riferimento al trasporto ferroviario:*
- 1) a definire, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, garantendo l'offerta del servizio a livello nazionale e la qualità delle prestazioni adeguata alle esigenze dei vari territori nazionali;*
 - 2) a presentare una relazione al Governo ed al Parlamento, entro sei mesi dalla data della propria istituzione, in cui siano analizzati i costi ed i benefici per la pubblica amministrazione e per i cittadini connessi alla separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, tenendo conto anche delle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea.*
- c) alla lettera e), comma 6-bis) sostituire le parole da: "L'Autorità può avvalersi" fino a "non superiore alle" con le seguenti: " L'Autorità si avvale di un contingente di persone complessivamente pari ad almeno".*
- d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: <<1-bis. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.*

Conseguentemente all'articolo 37 sopprimere il comma 1.

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Filippi M

36.4

970

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, sostituire le parole da: << In attesa dell'istituzione>> fino a: << ed in particolare provvede:>> con le seguenti: << In attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012, sono attribuite all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato le funzioni previste dal presente articolo. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e in particolare provvede:>>

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi M

36.5

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, sostituire le parole da: << In attesa dell'istituzione>> fino a: << ed in particolare provvede:>> con le seguenti:<< 1. Entro il 30 giugno 2012, è istituita l'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi del presente decreto legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:

a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;

b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

L'Autorità, in particolare, provvede:>>

Conseguentemente:

a) sopprimere le lettere b), c), d) ed e);

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a trecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni

legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, al personale del PRA, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

1-ter. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 1, lettere a) e b), in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.

1-quater. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 1-bis e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 1-ter, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di cinquanta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Filippi M

36.6


EMENDAMENTO

AS 3110


ARTICOLO 36

ALL'ARTICOLO 36 , COMMA 1, DOPO LE PAROLE "APPOSITO DISEGNO DI LEGGE" AGGIUNGERE LE SEGUENTI: " NEL QUALE DOVRANNO ESSERE INDICATI PER UN EFFICACE CONSULTAZIONE, DEGLI STANDARD MINIMI INDIVIDUATI DAI SEGUENTI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA TRASPARENZA, ALLA COMNDIVISIONE E MAGGIORE RISPETTO DELLE REGOLE".

SEN. Giuseppe Ferruccio Saro



36.7



2480

Ddl n. 3110


Emendamento

All'art. 36 al comma 1,

Dopo le parole "apposito disegno di legge" sono inserite le seguenti "ispirato ai criteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".

36.8

Sen. Nicola Rossi



26/7

AS3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 1, le parole "previste dalla vigente normativa", sono sostituite dalle seguenti: "previste nel settore dei trasporti dalla normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo."


SANGALLI, FIORONI

36.9

1232

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 1, le parole "previste dalla vigente normativa", sono sostituite dalle seguenti: "previste nel settore dei trasporti dalla normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo."

36.10

Giyo
Favre
17/10

Relazione

L'emendamento è volto a salvaguardare, in coerenza con la riforma del Titolo V e dell'art.117, co. 4, della Costituzione, la competenza esclusiva residuale delle Regioni nel settore dei trasporti. Conseguentemente, si ritiene opportuno che l'Autorità intervenga in tale settore laddove le Regioni non abbiano già attuato un percorso di liberalizzazione nelle specifiche materie, coerente con i principi indicati nello stesso articolo 36.



1618

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività


Emendamento

Art. 36, comma 1, lett. a), le parole "previste dalla vigente normativa", sono sostituite dalle seguenti parole:

"previste nel settore dei trasporti dalla vigente normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo".


36.11

Sen. Angelo Maria Cicolani



EMENDAMENTO A.S. 3110

All'articolo 36, comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: "ed in particolare provvede", aggiungere le seguenti: "esclusivamente con interventi di monitoraggio e verifica:".

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano

36.12

AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, dopo le parole "e in particolare" inserire le seguenti: ", sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome,".


SANGALLI, FIORONI

36.13

1253

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, dopo le parole "e in particolare" inserire le seguenti: ", sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome,".

Gh. 10
Poree
1/10

36.14

Relazione

In considerazione delle attività attribuite all'Autorità indipendente per la regolazione dei trasporti, è necessario definire le modalità di confronto con le Regioni nelle varie fasi e tipi di attività. D'altronde, le Regioni sono esse stesse ente di programmazione per la realizzazione di infrastrutture autostradali di interesse regionale, oltre a essere titolari di competenza legislativa regionale concorrente riguardo a porti, aeroporti e grandi reti di trasporto.




EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 36

Al comma 1, lettera a), capoverso "2", dopo le parole: «ed in particolare», inserire le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ».

LANNUTTI



36.15


Emendamento

All'art. 36 ^{COMMA 1} ~~comma 2,~~ ^{lettera a)}

al punto 1), sostituire le parole "infrastrutture ferroviarie, portuali," a "legge 15 luglio 2011, n. 111," con le parole "infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, alle reti autostradali,".

36.16


Sen. Nicola Rossi



26/8

EMENDAMENTO A.S. 3110

All'articolo 36, comma 1, capoverso comma 2, al punto 1) sopprimere le seguenti parole: "e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti".

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano

36.17

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 1), sopprimere le seguenti parole: << e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti >>

36.18

LATORRE




1347

AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 3, dopo la parola "sovvenzionati" sono inserite le seguenti parole: ", individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta."

SANGALLI, FIORONI



36.19

1234

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Articolo 36, comma 1, lett. a), numero 3) Dopo la parola "sovvenzionati" sono inserite le seguenti parole:

"individuare secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta e tenendo conto della definizione dei costi standard dei servizi"

36.20

Sen. Angelo Maria Cigolani



ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 3, dopo la parola "sovvenzionati" sono inserite le seguenti parole: ", individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta."

36.21

Ghiso
Pereva
l/10

Relazione

L'emendamento mira a precisare che le condizioni minime di qualità dei servizi devono essere individuate secondo criteri territoriali e trasportistici, per tener conto delle diverse realtà territoriali e dei diversi standard minimi di qualità dei servizi già erogati.




AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: "gli schemi" sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi per l'adozione da parte degli Enti competenti".

SANGALLI, ARMATO, FIORONI



36.22

1235

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: "gli schemi" sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi per l'adozione da parte degli Enti competenti".

36.23

GH-Jo
Povero
1/40

Relazione

L'emendamento mira a precisare che appare più opportuno che, al fine di salvaguardare l'autonomia regionale e le specificità territoriali, l'Autorità definisca solo gli indirizzi per l'adozione dei bandi di gara da parte degli Enti competenti.



AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 36

Al comma 2, n. 5), sopprimere le parole da: "con riferimento al trasporto ferroviario regionale" fino alle seguenti "per lo svolgimento del servizio".

Pistorio, Astore

Pistorio

Astore

36.24

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: "In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio." sono abrogate.


36.25

Gi. Jo
Pavia

Uffo

Relazione

Il termine di 18 mesi, previsto per l'acquisizione del materiale rotabile necessario allo svolgimento del servizio, è assolutamente insufficiente in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per la produzione e l'approvvigionamento dello stesso materiale rotabile ferroviario da parte dell'aggiudicatario. Si propone, pertanto, l'eliminazione di tale disposizione.




AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: "In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio." sono abrogate. *soflesse*

SANGALLI, ARMATO, FIORONI



36.26

1236

AS 3110
Art. 36
Emendamento

Al comma 2, numero 5), ultimo periodo sostituire le parole “ massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva,” con le seguenti parole “minimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre trentasei mesi”.

FIORONI, SANGALLI, ARMATO



36.27

1461

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

All'articolo 36, comma 2, punto 5), ultimo periodo sostituire le parole " massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva," con le seguenti parole "minimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre trentasei mesi".

FILIPPI MARCO



36.28

1279


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

All'articolo 36, comma 2, punto 5), ultimo periodo sostituire le parole "massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva," con le seguenti parole "massimo di trentasei mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva".

MUSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mussò', written over a horizontal line.

36.28

3110

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti


All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente: "5-bis) a definire, anche con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, su ogni modalità, criteri, termini e modalità per il trasferimento o la messa a disposizione, da parte dei soggetti proprietari e a favore dei soggetti gestori, di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, inclusi i beni strumentali e tutte le loro pertinenze, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio."

36.30

Stigo
Poreia
1/10

Relazione

L'emendamento, nel porre un'ulteriore competenza in capo all'Autorità, mira a rendere uniformi le gare a livello nazionale, non creando barriere all'ingresso di nuovi operatori e quindi non ostacolando l'effettiva concorrenza.




1610

AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis) a definire, anche con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, su ogni modalità, criteri, termini e modalità per il trasferimento o la messa a disposizione, da parte dei soggetti proprietari e a favore dei soggetti gestori, di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, inclusi i beni strumentali e tutte le loro pertinenze, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio."

SANGALLI, FIORONI, ARMATO



36.31

1237

A.S. 3110

EMENDAMENTO

Art. 36

Al comma 2, il punto 6 è sostituito dal seguente: "6) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del price cap; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto."

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA,
VIMERCATI



36.32

1281


AS 3110

Art. 36

Al comma 2, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del *price cap*; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;»

SANGALLI, ARMATO, FIORONI



36.33

1376

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), al punto 6) sostituire le parole “le nuove concessioni” con le parole “tutte le concessioni a decorrere dal 1 gennaio 2013”

VALDITARA



36.34

A.S. 3110

Art. 36

Grillo

Al comma 1, lettera a), nel comma 2, al numero 6, dopo le parole: "definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali", aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge n. 498 del 1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato".

36.35

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Grillo'.

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 36

Al comma 2, n. 6) aggiungere in fine le seguenti parole:

"A prevedere l'introduzione di un apposito telepass "merci deperibili", destinato agli autotrasportatori siciliani, al fine di definire tariffe dedicate che tengano conto della provenienza territoriale marginale e insulare delle merci, nonché la predisposizione di corsie preferenziali per l'accesso alla rete autostradale."

36.36

Pistorio

P. Pistorio

A.S. 3110

EMENDAMENTO

Art. 36

Al comma 1 lett. A) ^{NUOVO COMMA 2} ~~2)~~ ^{DOPO IL NUMERO 6} aggiungere dopo le parole "definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali" le parole "ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'art. 11 comma 5-ter della legge 498/1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato"

GIARETTA, ROSSI Paolo

36.37



1329


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lett. a), numero 2, punto 6), aggiungere dopo le parole "definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali" le parole ", ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'art.11 comma 5-ter della legge n.498/1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato".

MUSSO



36.38

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 36

Al comma 2, dopo il n. 6), aggiungere il seguente:

6-bis ~~(6.1)~~ a garantire la concorrenza del sistema di traghettamento dello Stretto di Messina attraverso l'introduzione di criteri di calmierazione per e la determinazione delle tariffe imposte dalle società di navigazione che gestiscono il servizio; a garantire le medesime tariffe e le medesime riduzioni tariffarie sia per i vettori che provengono dal continente verso la Sicilia che viceversa; definire criteri e modalità per l'introduzione, in tempi brevi, di forme di sovvenzione che consentano di compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese siciliane"

Pistorio

Pistorio

36.39

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

UFFICIO REGOLAZIONE FERROVIARIA

All'articolo 36, comma 2, punto 7) dopo le parole "all'infrastruttura ferroviaria" aggiungere le seguenti parole "sono conferiti i compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188".

36.40

NOTA ESPLICATIVA


Shogo
Poveri
1720

L'emendamento proposto è teso ad evitare la duplicazione di organismi nel settore ferroviario.

L'articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ha recepito l'articolo 30 della direttiva 2001/14 ed ha istituito, in particolare, l'Ufficio di Regolazione in seno al Ministero dei Trasporti con compiti di vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari. L'Ufficio di Regolazione, in particolare, dirime le vertenze tra operatori in relazione all'assegnazione della capacità, al sistema di assegnazione della capacità dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi.

L'articolo 36, comma 7, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, attribuisce all'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti il compito di definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e delle capacità e la vigilanza sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura.

Le competenze dei due organismi appaiono simili e in parte sovrapponibili per cui si ritiene che sarebbe opportuno collocare l'Ufficio di Regolazione all'interno dell'istituenda Autorità indipendente di regolazione dei trasporti per evitare la duplicazione di organismi che finirebbero con il generare confusione nell'individuazione dell'organismo competente.



A.S. 3110

Emendamento

Art. ~~37~~ 36
All' ART. 36, COMMA 1, LETTERA A), NUMERO 7,

~~Al comma 2, punto 7)~~ dopo le parole "all'infrastruttura ferroviaria " aggiungere le seguenti parole "sono conferiti i compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188".

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI



36.41

1302

3110

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 7, dopo la parola "definire" sono aggiunte le parole: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome", e dopo le parole "e della capacità" aggiungere le seguenti: "garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare."

36.42

Giuseppe
Ponzi
1/10




1611

AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 7, dopo la parola "definire" sono
aggiunte le parole: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome". *Consequente:*
Dopo le parole "e della capacità" aggiungere le seguenti: ",garantendo prioritariamente lo
sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare."

SANGALLI, FIORONI, ARMATO



36.43

1238

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Articolo 36, comma 1, lett. a), al numero 7) dopo la parola "definire" sono inserite le seguenti parole:

"d'intesa con le regioni";

36.44

Sen. Angelo Maria Cicolani



AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Articolo 36, comma 1, lett. a), al numero 7) dopo la parola "capacità",

inserire le seguenti:

"garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare"

36.45

Sen. Angelo Maria Cicolani



AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lettera a), comma 2, dopo il punto 7) aggiungere il seguente

7-bis) con riferimento all'infrastruttura ferroviaria, sono conferiti all'Autorità i compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188".

MUSSO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of vertical and diagonal strokes.

36.46

EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 36

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 8.

BUGNANO



36.47

AS 3110

EMENDAMENTO


ART. 36

Al comma 1, lettera a), paragrafo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente:

"8) con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea, fermo restando il regime autorizzativo previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad indicare agli Enti preposti di conformare i livelli di offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) proporre ai Comuni l'adeguamento del numero delle licenze e delle autorizzazioni, ove ritenuto necessario anche in base ad un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali. L'emissione dei titoli autorizzativi e' accompagnata da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza o autorizzazione, utilizzando gli introiti derivanti dalla messa a bando di concorso a titolo oneroso delle nuove licenze o autorizzazioni;
- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida, nell'ambito del turno assegnato o della turnazione integrativa assegnata, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; turnazione integrativa assegnata;
- c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part-time non cedibili a terzi, ai soggetti di all'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di espletare servizi alternativi e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
- d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate, previa sottoscrizione di patti d'area o di aree sovracomunali tra i Comuni interessati, finalizzate al miglioramento dell'offerta di servizio di trasporto pubblico non di linea e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
- e) favorire insieme ai Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio, per i titolari di licenza, così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi quali il taxi a uso collettivo o altre forme;
- f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori;
- g) migliorare la qualità dell'offerta di servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale;".

MUSSO



36.48

636

A.S. 3110

EMENDAMENTO

Art. 36

Al comma 1 lettera a) il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.


Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:


- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze;
- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
- c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part time non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
- d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e delle Regioni per quanto di competenza e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
- e) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
- f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva.

36.49




Sen. Anna Bonfrisco


Sen. Paolo Giaretta

2401

Art. 36


Al comma 2, punto 8) sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) il punto 8) è sostituito dal seguente:

"8) Con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:"

CONSEGUENTEMENTE:

b) sopprimere le lettere a), c) e f);»


ARMATO, DE LUCA

36.50

1227

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento *Art. 36*

All'articolo ~~36~~, comma 2, ~~apportare le seguenti modificazioni:~~

- Conseguentemente*
- a) sostituire il numero 8) con il seguente: "8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti; •
 - ~~abrogare la lettera a)~~
 - b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) l'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato e sostituito dal seguente: "1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra".
 - d) abrogare la lettera c);
 - e) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) all'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindacati dei Comuni interessati";
 - f) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. E' consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio";
 - g) la lettera f) è abrogata.

PISCITELLI
Piscitelli

36.51

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 2, sostituire il n. 8) con il seguente:

"8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

GHIGO



AUGELLO

CASOLI

MESSINA



36.52

2251*

A.S. 3110

EMENDAMENTO

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze;
- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
- c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part time non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
- d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e delle Regioni per quanto di competenza e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
- e) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
- f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva.

GIARETTA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

36.53

1331

EMENDAMENTO

AS 3110

Articolo 36


Sostituire ~~l'articolo 36, dal comma 8,~~ ^{il punto} fino alla lettera f), con il seguente:

8. Con riferimento al servizio taxi, ogni qualvolta è avviato un processo di regolazione, nel caso in cui non vi provvedano le regioni e i Comuni competenti, garantire e adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe, alle esigenze dei diversi contesti urbani, definire le condizioni minime di qualità delle prestazioni, predisponendo la Carta dei Servizi, stabilire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario in funzione di criteri di incremento della qualità percepita, in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili per livello di integrazione modale, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono stati titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze;
- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
- c) prevedere al possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part-time non cedibili a terzi prevalentemente agli organismi economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 21/92 e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno.
- d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
- e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori e comunque in relazione ai costi di esercizio indicati agli artt. 2425 e 2425bis del codice civile, nonchè ad un congruo utile d'esercizio .

Sen. Giuseppe Ferruccio Saro



36.54



2483


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lettera A), comma 2., numero 8), dopo le parole "con particolare riferimento al servizio taxi," aggiungere le seguenti parole: "a fornire ai Comuni indicazioni vincolanti rivolte"

MUSSO,



36.55

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Articolo 36, comma 1, lett. a), al numero 8) dopo le parole "con particolare riferimento al servizio taxi" sono aggiunte le seguenti parole:

“, fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo”

36.56

Sen. Angelo Maria Cicolani




AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, dopo le parole "con particolare riferimento al servizio taxi" sono aggiunte le parole: ", fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo".

SANGALLI, FIORONI



36.57

1240

3110


ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, dopo le parole "con particolare riferimento al servizio taxi" sono aggiunte le parole: ", fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo".

36.58

Giorgio
Poreie
1770



1613

3110


ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, le parole "ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi" sono sostituite dalle parole: "a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi".

36.59

Ghi 10
Pore ve
1)10



1617

AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, le parole "ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi" sono sostituite dalle parole: "a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi".

SANGALLI, FIORONI




36.60

1239

EMENDAMENTO A.S. 3110


All'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, al punto 8), sostituire le parole “ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi” con le seguenti: “a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi”.

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano

36.61

EMENDAMENTO A.S. 3110

All'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, numero 8), alinea, sostituire le parole: "ad adeguare", con le seguenti: "a verificare" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e a segnalare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le situazioni che presentano caratteri di inefficienza".

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano

36.62

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), sostituire le parole: << ad adeguare i >> con le seguenti: << a monitorare e verificare la corrispondenza dei >>

LATORRE



36.63

1348

EMENDAMENTO A.S. 3110

All'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera a).

Sen. Cagnin *Cagnin*
Sen. Mura
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia
MADAVENTANO

36.64

ART. 36

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

All' ART. 36, COMMA 1, lettera a), al numero 8, sostituire la lettera a) con la

Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) Articolo 36, comma 8, lettera a). seguente:

~~Sostituire~~

La lettera a) è soppressa e sostituita con la seguente

con: a)

" i comuni, possono incrementare il numero delle licenze, ove ritenuto necessario, esclusivamente attraverso bandi di concorso pubblico a titolo oneroso, da effettuarsi mediante il meccanismo delle aste, con base d'asta individuate dalla Agenzia delle Entrate competente per territorio sulla base del valore dei trasferimenti operati nell'anno precedente, accompagnati da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza taxi. "

PISCITELLI

Piscitelli

36.65

EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 36

Al comma 2, numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente :

«a) la definizione dei parametri minimi e massimi per l'eventuale incremento del numero delle licenze che i sindaci possono disporre, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;»

BELISARIO



36.66

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente: << L'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario , anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici ambientali, in relazione a comprovate e oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riferimento previo assenso dei sindaci è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze >>

LATORRE



36.67

1349

A.S. 3110

Emendamento

numero 8,

Art. 36

Al comma 1, lettera a), ^{alle} ~~alle~~ parole: "l'incremento del numero" premettere: "limitatamente alle province con popolazione superiore a 1.500.000 abitanti"

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi M

36.68

A.S. 3110


EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, numero 8, lettera a), dopo le parole "l'incremento del numero delle licenze" aggiungere le seguenti: "in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza".

36.69

SEN. D'ALIA



ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti


All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lettera a), dopo le parole "costi benefici anche ambientali" sono aggiunte le seguenti: "in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riferimento".

36.70

Ghigo
Ponice
1/10

Relazione

L'emendamento è volto a garantire l'attuazione del principio di incremento del numero delle licenze a livello regionale o locale, anche a seguito di comprovate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riferimento (e quindi anche seguendo una procedura concertata con tutti i soggetti interessati, sia Enti Locali che rappresentanti delle Associazioni di categoria).




EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 36

*Al comma 1, lettera a) numero 8, alla lettera a), le parole: "sentiti i sindaci", inserire le seguenti:
"sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dai sindaci".*

DE TONI



36.71

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera b), dopo le parole: << sostituiti alla guida >> aggiungere le seguenti: << nell'ambito dell'orario del turno integrativo >>

LATORRE



36.72

1350

3110

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. b), le parole "chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente" sono sostituite dalle parole:

"da chiunque abbia conseguito l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge 23 gennaio 1992, n. 21."

36.73

Gi. J. P. P. P.

17/0



Relazione

La norma è pienamente condivisibile in quanto consente di far lavorare ogni taxi h24, raddoppiando potenzialmente il numero dei taxi in servizio che sarebbero, così, messi in grado di rispondere ai picchi di domanda senza necessità di intervenire sul numero delle licenze. E' necessario, però, specificare che il servizio in oggetto deve essere espletato da soggetti che hanno conseguito l'iscrizione a ruolo di cui alla legge n. 21/92.

1616


AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. b), le parole "chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente" sono sostituite dalle parole: "da chiunque abbia conseguito l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge 23 gennaio 1992, n. 21."

36.74

SANGALLI, ARMATO, FIORONI



1247

EMENDAMENTO A.S. 3110

All'articolo 36, comma 1, lettera a) capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera c).

Sen. Cagnin *Cagnin*
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
MADDAVENTANO

36.75

A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:<< prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di>>

LATORRE



36.76

1351

3110

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. d), dopo le parole "assenso dei sindaci interessati" sono aggiunte le parole: ", delle Regioni per quanto di competenza".

36.77

Stilo
Pavone
6/10

Relazione

Il caso previsto dalla disposizione in parola, e cioè la possibilità di consentire ai titolari di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area comunale, previo assenso dei sindaci, richiede che intervenga anche l'assenso delle Regioni, secondo procedure concordate con gli enti territoriali interessati nell'ambito regionale o degli eventuali bacini sub-regionali individuati dalle Regioni. Quanto innanzi anche al fine di garantire adeguati standard minimi di erogazione del servizio, tenendo conto delle esigenze di mobilità, nonché dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari e turistici, secondo i principi della L. 21/92.



1617

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Articolo 36, comma 1, lettera a), alla lettera d) del numero 8) , *alla lettera d)*

Testo Articolo

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);


Testo Emendamento

del nuovo comma 2 (introdotto dal d.l. n. 1/2012) dell'articolo 37 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, dopo le parole "assenso dei sindaci interessati" sono aggiunte le seguenti parole:

“, delle Regioni per quanto di competenza”

36.78

Sen. Angelo Maria Cicolani



AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. d), dopo le parole "assenso dei sindaci interessati" sono aggiunte le parole: ", delle Regioni per quanto di competenza".

SANGALLI, FIORONI, ARMATO



36.79

1242


A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera d), dopo le parole: << dei sindaci interessati >>, aggiungere le seguenti: <<, delle regioni per quanto di competenza, >>

LATORRE



36.80

1352


A.S. 3110

Emendamento

Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera e), dopo la parola: << consentire >> aggiungere le seguenti: << ai comuni di prevedere per i titolari di licenza >>

LATORRE




36.81

1353

EMENDAMENTO A.S. 3110

All'articolo 36, comma 1, lettera a) capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera f).

Sen. Cagnin 
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano

36. 82

ARTICOLO 36

Regolazione indipendente in materia di Trasporti


All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. f), alla fine del periodo sono aggiunte le parole "inclusa la possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tragitti prestabiliti, e adeguamento delle tariffe solo in funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici indicatori di qualità del servizio".

*Giuseppe
Pozzani
17/10*

36.83

Relazione

L'emendamento mira a tutelare gli utenti, sia riguardo alla fissazione di tariffe massime e alla possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tragitti prestabiliti, sia riguardo alle modalità di adeguamento annuale delle tariffe ordinarie.



AS 3110

Art. 36

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. f), alla fine del periodo sono aggiunte le parole "inclusa la possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tragitti prestabiliti, e adeguamento delle tariffe solo in funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici indicatori di qualità del servizio".

SANGALLI, ARMATO, FIORONI



36.84

1243


EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 36

Al comma 1, lettera a), capoverso "2", dopo il punto 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, al fine di migliorare l'offerta all'utenza soprattutto nelle aree metropolitane caratterizzate da maggiore densità di traffico, a prevedere interventi correttivi della normativa vigente volti a rivedere i vincoli amministrativi previsti per l'attività di noleggio con conducente. ».

CAFORIO



36.85

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lettera a), comma 2., dopo il punto 8 è aggiunto il seguente punto

8-bis) Con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture con conducente, ad adeguare i livelli di resa del servizio al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi, nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese del settore nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza e prevedendo la possibilità di esercitare l'attività di noleggio con conducente anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

MUSSO



36.86


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lettera a), paragrafo 2, dopo il punto 8) aggiungere il seguente: "8-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, adeguamenti dei livelli di operatività del servizio sulla base di criteri improntati alla concorrenza e all'efficienza delle prestazioni, e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato in uno specifico ambito territoriale. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;"

MUSSO



36.87


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 1, lettera e), punto 6-bis le parole "con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza" sono soppresse.

MUSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mussò', written in a cursive style.

36.88

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate òeseguenti modificazioni:

a) all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

“4. E' consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio”;

b) all'art. 5-bis è aggiunto il seguente comma:

“2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati”;

c) l'art. 10, comma 1 è sostituito dal seguente:

“I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra”. >>

GHIGO

AUGELLO

CASOLI

MESSINA



36.89

2252

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

All'articolo 36, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:


- 1) alla lettera c), dopo le parole: “approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete”, sono soppresse le seguenti parole: “stradale ed”;
- 2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione”;
- 3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull’adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;”;

b) al comma 3:

- 1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;”;
- 2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis.) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.

36.90

Sen. Angelo Maria Cicolani



AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

Art. 36

Il comma 2 dell'articolo ~~36~~ è sostituito dal seguente:

“2. L'articolo 36, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito come segue:

«e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie:

- 1) per le nuove concessioni autostradali, secondo i criteri, le metodologie e la tempistica stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
- 2) di cui ai contratti di concessione in essere al 31 dicembre 2011, secondo la metodologia e la tempistica previste dal comma 5 dell'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355, convertito con modificazioni 27 febbraio 2004, n. 47, come modificato da ultimo dal comma 6-bis dell'art. 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, indirizzata alla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione, in luogo dell'approvazione tramite decreto ministeriale di cui al citato articolo 21, comma 5»”.

De Paolantoni (GERMANI)

36.91

317

A.S. 3110

Art. 36

Grillo

Al comma 2, prima delle parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione alla quale è demandata la loro successiva approvazione", inserire le seguenti: "da formulare, per i soli contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012,".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lui'.

36.92


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 36

Al comma 2, dopo le parole "alla quale è demandata la loro successiva approvazione" aggiungere le seguenti: "limitatamente ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

MUSSO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of vertical and diagonal strokes.

36.93


EMENDAMENTO AS. 3110

Art. 36

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, entro il predetto termine, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti, entro sessanta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rimane titolare delle risorse previste dal medesimo articolo 36, comma 5, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»

DE TONI



36.94

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 36

All'articolo ~~36~~, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori."

MENARDI, VISPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Menardi Vispoli Tofani Saia Castiglione

36.95

EMENDAMENTO

All'art. 36, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"3. All'art. 83 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, deve essere volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi incompressibili della sicurezza;*
- b) definizione delle misure per migliorare la competitività del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alle aggregazioni di imprese operanti nel settore e alla formazione professionale degli operatori.*

I componenti dell'Osservatorio vengono determinati in numero di dodici. Sulla base delle procedure già in essere ne viene integrata la composizione scegliendo i due nuovi membri tra esperti del settore degli utenti dei servizi di autotrasporto."

4. All'art. 83 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere i commi 2 e 3.


5. All'art. 83 bis comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al primo periodo dopo le parole *"la copertura dei"*, sostituire le parole *"costi minimi di esercizio"* con le seguenti: *"costi incompressibili della sicurezza"*.

6. All'art. 83 bis comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al secondo periodo dopo le parole *"Tali costi"* sopprimere la parola *"minimi"*.

7. All'art. 83 bis comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al primo periodo dopo le parole *"determina i"*, sostituire le parole *"costi minimi"* con le seguenti: *"costi incompressibili della sicurezza"*

8. ~~8.~~ All'art. 83 bis comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al secondo periodo dopo le parole *"le determinazioni dei"*, sostituire le parole *"costi minimi"* con le seguenti: *"costi incompressibili della sicurezza"*

Sen. Maria Ida Germontani



36.96

310

EMENDAMENTO

AS 3110

all'art. 36 "Regolazione indipendente in materia di trasporti" ~~al terzo capoverso~~ dopo la parola licenze, ~~inserire il seguente periodo:~~ I titolari di licenze per il trasporto pubblico non di linea debbono dotarsi di appositi strumenti per consentire il pagamento elettronico delle tariffe. Il maggior costo del pagamento elettronico sarà a carico dell'utente e andrà considerato nell'applicazione del prezzo amministrato.

IL COMMA
2 INSERIRE
IL
SECONDO;
2-35

Sen. Carlo Giovanardi

36.97



1993

A.S. 3110

Emendamento


Art. 36

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

Art. 36-bis.

1. Nel caso in cui una impresa eserciti l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, tutte le cose derivanti dall'altra attività possono essere trasportate con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi, purché lo stesso risulti tecnicamente compatibile.»

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA,
VIMERCATI



36.0.1

1315

AS 3110

Art. 36

Dopo l'articolo 36, *inserire il seguente*:

« 36-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, dopo il comma 3, è *aggiunto il seguente*:

“4. E' consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.”;

b) all'art. 5 bis, dopo il comma 1, è *aggiunto il seguente*:

“2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati.”;

c) all'art. 10, il comma 1 è *sostituito dal seguente*:

“I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra”.


ARMATO, DE LUCA

36.0.2

1228